

COSTITUZIONI GENERALI DELL'ORDINE FRANCESCANO SECOLARE

A cura della Presidenza CIOFS

INDICE

- ❖ Decreto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, 8 dicembre 2000
- ❖ Lettera della Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR, 1 gennaio 2001
- ❖ Promulgazione delle Costituzioni Generali, 6 febbraio 2001

- ❖ **CAPITOLO I:** L'Ordine Franceseano Secolare > art. 1-7

- ❖ **CAPITOLO II:** Forma di vita e Attività apostolica > art. 8-27
 - *Titolo I:* La Forma di vita > art. 8-16
 - *Titolo II:* Presenza attiva nella Chiesa e nel mondo > art. 17-27

- ❖ **CAPITOLO III:** Vita in Fraternità > art. 28-103
 - *Titolo I:* Orientamenti generali > art. 28-36
 - *Titolo II:* Ingresso nell'Ordine e formazione > art. 37-45
 - *Titolo III:* La Fraternità ai vari livelli > art. 46-75
 - *Titolo IV:* Elezione agli uffici e cessazione > art. 76-84
 - *Titolo V:* L'Assistenza spirituale e pastorale dell'OFS > art. 85-91
 - *Titolo VI:* La Visita fraterna e la Visita pastorale > art. 92-95
 - *Titolo VII:* La Gioventù Franceseana > art. 96-97
 - *Titolo VIII:* In comunione con la Famiglia Franceseana e la Chiesa > art. 98-103

DECRETO



CONGREGAZIONE
PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA
PROT. N. T. 144-1/2000

La Conferenza dei Ministri Generali del Primo Ordine Francescano e del Terz'Ordine Regolare, con previa approvazione del Capitolo Generale dell'Ordine Francescano Secolare, celebrato nel mese di ottobre 1999, ha presentato alla Sede Apostolica il testo delle Costituzioni del medesimo Ordine Francescano Secolare, chiedendone l'approvazione.

La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, dopo aver attentamente esaminato il summenzionato testo delle Costituzioni, col presente Decreto *lo approva e lo conferma*, secondo l'esemplare redatto in lingua italiana, che si conserva nel suo Archivio, osservato quanto per diritto si deve osservare.

Nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Dal Vaticano 8 dicembre 2000, Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.

Eduardo Card. Martínez Somalo
Prefetto

+ Piergiorgio Silvano Nesti, C.P.
Segretario



LETTERA DELLA CONFERENZA DEI MINISTRI GENERALI DEL PRIMO ORDINE E DEL TOR

Roma, 1 gennaio 2001
Maria Santissima Madre di Dio

*Cara Sorella Emanuela,
il Signore ti dia pace!*

La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, in data 8 dicembre 2000, ha emesso il Decreto (Prot. n. T. 144-1/2000) di approvazione delle Costituzioni generali dell'Ordine Franciscano Secolare, così come erano state emendate nel Capitolo generale OFS di Madrid dell'ottobre 1999, e successivamente presentate dal Presidente di turno della Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR.

Ora, anche a nome degli altri Ministri generali, affido il testo approvato delle Costituzioni a te e, attraverso di te, a tutti i Fratelli e le Sorelle dell'OFS. La comune vocazione dell'intera Famiglia francescana, a partire dalla formidabile esperienza spirituale di Francesco e di Chiara, è quella di "vivere secondo la forma del santo vangelo"; per incarnare quest'unica vocazione nella ricca varietà delle sue diverse espressioni, nel mondo e nel tempo a cui il Signore ci invia, le Costituzioni si rivelano un aiuto sempre più importante. Non si tratta di un "documento in più", né della tappa finale di un cammino, ma di uno strumento essenziale e dinamico che aiuta a delineare la nostra identità e a strutturare progressivamente la nostra vita e la nostra vocazione di francescani. Il lavoro di riflessione e di revisione svolto da tanti Fratelli e Sorelle del mondo intero, e l'approvazione da parte della Madre Chiesa ci impegnano a fare in modo che queste Costituzioni diventino il criterio introno al quale progettare la nostra esistenza secondo lo stile evangelico di vita.

È questo l'augurio che faccio, a nome della Chiesa e dei Ministri generali, a tutti i Francescani Secolari: possano essere testimoni credibili del fuoco evangelico che ha infiammato l'esistenza di Francesco e di Chiara d'Assisi, e li ha resi modelli di una vita pienamente realizzata perché totalmente donata.

Fraternamente

Fr. Giacomo Bini

OFM

Presidente di turno della
Conferenza dei Ministri generali
del Primo Ordine e del TOR



PROMULGAZIONE DELLE COSTITUZIONI GENERALI

 ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS
Consilium Internationale
Via Pomponia Grecina, 31
00145 - Roma

Roma, 6 febbraio 2001
Circ. 21/96-02

Ai Consigli nazionali dell'OFS
Ai Consiglieri internazionali dell'OFS

Oggetto: Promulgazione delle Costituzioni Generali emendate e approvate col Decreto della Congregazione Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica dell'8 dicembre 2000

Carissimi,

le Costituzioni Generali dell'Ordine Francescano Secolare, destinate a dare applicazione alla Regola rinnovata del 1978, furono approvate dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica con Decreto dell'8 settembre 1990, con validità per un sessennio, perché potessero essere sperimentate. In tempo utile, la Presidenza del CIOFS, tramite la Conferenza dei Ministri Generali del Primo Ordine e del TOR, chiese la proroga del periodo di sperimentazione, considerato l'intervallo che era stato necessario per procedere alla traduzione nelle altre lingue ufficiali della Fraternità internazionale e, successivamente, nelle lingue dei singoli Paesi. La Congregazione aderì a tale richiesta e concesse una proroga di tre anni.

Durante questo lasso di tempo, le Costituzioni sono state studiate e messe in pratica dalle Fraternità dell'OFS a tutti i livelli e, a mano a mano, vi hanno impresso le caratteristiche della *secolarità, unità e autonomia* del nostro Ordine. Non tutto è stato facile e alcuni aspetti devono ancora essere pienamente assimilati affinché, all'aurora del Terzo Millennio, l'OFS divenga realmente "una milizia che può essere all'avanguardia nella Chiesa e nel mondo per la costruzione di una società più umana e più cristiana", come auspicava nel 1990 il Card. Hamer, Prefetto della Congregazione IVCSVA.

Dalla sperimentazione era emersa la validità sostanziale delle Costituzioni Generali del 1990 e solo alcuni loro aspetti si rivelavano bisognosi di revisione. Il lavoro all'uopo necessario è stato tempestivamente avviato dalla Presidenza del CIOFS e si è sviluppato attraverso un'ampia consultazione, che ha coinvolto tutte le Fraternità nazionali e i Consiglieri internazionali, oltre alla stessa Presidenza e a taluni esperti appartenenti all'OFS o designati dai Ministri Generali Francescani.

Al Capitolo Generale di Madrid (23-31 ottobre 1999) è stato sottoposto un testo che raccoglieva, coordinandoli, i suggerimenti e le richieste pervenuti, presentando anche proposte alternative laddove non era stato possibile trovare una formulazione univoca tra quelle che le Fraternità nazionali avevano avanzato. Il testo presentato al Capitolo si ispirava ai seguenti criteri:

- aderenza al diritto comune e al diritto proprio dell'OFS,
- rispetto per il testo già approvato nel 1990 dalla Santa Sede,
- flessibilità organizzativa,
- adattabilità culturale e linguistica.

Il Capitolo Generale ha dedicato un esame attento e approfondito al testo sottopostogli ed anche agli interventi prodotti, a voce o per iscritto, durante i lavori capitolari.

Il risultato delle discussioni e delle votazioni, fatte articolo per articolo e sui singoli emendamenti, è stato presentato il 21 dicembre 1999 alla Conferenza dei Ministri Generali Francescani che, dopo una ulteriore verifica a cura di canonisti delle quattro Curie, lo ha inoltrato il 1° agosto 2000 alla Congregazione IVCSVA per l'approvazione. Quest'ultima l'ha approvato con proprio Decreto, che porta la data dell'8 Dicembre 2000, Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.


Ora, fratelli e sorelle dell'OFS, il 6 febbraio 2001 si promulgano le Costituzioni Generali approvate, che di conseguenza dovranno essere osservate a partire dal 6 marzo 2001. Spetta a ciascuno di noi far sì che divengano "spirito e vita", strumento di rafforzamento e di crescita del nostro Ordine per prendere il largo ("Duc in altum"), per andare avanti con speranza, secondo l'esortazione rivolta a tutti i cristiani dal Santo Padre con la Lettera Apostolica "Novo Millennio ineunte" al termine del Grande Giubileo dell'anno 2000. Anche noi francescani secolari siamo chiamati ad essere testimoni, cioè martiri nel senso originale della parola, di Cristo nel nuovo Millennio.

Non a caso abbiamo scelto la data del 6 febbraio per la promulgazione delle Costituzioni Generali emendate. È questa la data in cui si commemorano i Protomartiri, testimoni per eccellenza, del Giappone, e cioè i 17 terziari francescani crocifissi a Nagasaki insieme a Pedro Batista, a Paolo Miki e agli altri loro compagni. Ben poco sappiamo di questi nostri lontani fratelli, se non l'irrinunciabile volontà di restare saldi nella fede, di non sottrarre la propria vita alla testimonianza del Vangelo, a qualsiasi costo.

Anche nell'ultimo secolo ci sono stati laici francescani che hanno manifestato, fino al sacrificio della vita, la fedeltà al Battesimo e la resistenza al male, ancorata alla fede. Ricordiamo il nostro confratello Ceferino Giménez Malla, vittima della persecuzione contro la religione durante la guerra civile spagnola (1936/1939), che è stato beatificato il 4 maggio 1997. Ricordiamo il Servo di Dio Frantisek Nosek, uomo politico boemo e francescano secolare, altra vittima della violenza comunista. Ricordiamo Juvénal Kabera, Ministro della Fraternità OFS di Kigali, trucidato durante i massacri della guerra tribale in Rwanda. Sono solo alcuni esempi, ma anche per loro vale quanto il Santo Padre ha recentemente affermato: "È stato soprattutto grazie alla coraggiosa testimonianza di fedeli laici, non di rado fino al martirio, se la fede non è stata cancellata dalla vita di popoli interi".

Forse a noi non sarà chiesto il martirio del sangue, ma certamente ci viene chiesta la testimonianza di coerenza e fermezza nell'adempimento delle promesse battesimali, rinnovate e riaffermate con la Professione nell'OFS. In virtù della Professione, la Regola e l'applicazione che ne fanno le Costituzioni Generali devono rappresentare, per ciascuno di noi, il punto di riferimento dell'esperienza quotidiana, a partire da una specifica **vocazione** e da una precisa **identità**. Su questa base bisogna rielaborare la nostra esistenza e trovare un progetto di vita (la radicalità evangelica francescana) e un luogo di comunione ecclesiale (la Fraternità), nei quali sia possibile leggere "il perché e il come vivere, amare e soffrire" (CC.GG. art. 10).

Questo è l'auspicio con cui la Presidenza del CIOFS, ricevute le Costituzioni Generali approvate, le dirama all'intero Ordine perché, come la Regola, siano studiate, amate e vissute.


Emanuela De Nunzio
Ministro Generale OFS

CAPITOLO I

L'ORDINE FRANCESCANO SECOLARE

Art. 1

1. Tutti i fedeli sono chiamati alla santità ed hanno diritto di seguire, in comunione con la Chiesa, un proprio cammino spirituale¹.

Reg. 2

2. Nella Chiesa esistono molte famiglie spirituali, con diversità di carismi. Tra queste famiglie va annoverata la Famiglia Francescana che, nei suoi vari rami, riconosce come padre, ispiratore e modello san Francesco d'Assisi.

Reg. 2

3. Nella Famiglia Francescana, sin dagli inizi, ha una propria collocazione l'Ordine Franciscano Secolare². Esso è formato dall'unione organica di tutte le Fraternità cattoliche i cui membri, mossi dallo Spirito Santo, si impegnano con la Professione a vivere il Vangelo alla maniera di Francesco nel loro stato secolare, osservando la Regola approvata dalla Chiesa³.

4. In virtù dell'appartenenza alla medesima famiglia spirituale, la Santa Sede ha affidato la cura pastorale e l'assistenza spirituale dell'OFS al Primo Ordine Franciscano e al Terz'Ordine Regolare (TOR). Essi sono gli "Istituti" ai quali spetta l'*altius moderamen* di cui al Can. 303 CIC⁴.

5. L'Ordine Franciscano Secolare (OFS) è nella Chiesa una associazione pubblica⁵. Si articola in Fraternità ai vari livelli: locale, regionale, nazionale e internazionale. Esse hanno singolarmente personalità giuridica nella Chiesa.

Art. 2

1. La vocazione dell'OFS è una vocazione specifica, che informa la vita e l'azione apostolica dei suoi membri. Perciò non possono far parte dell'OFS coloro che sono legati, mediante impegno perpetuo, ad altra famiglia religiosa o istituto di vita consacrata.

2. L'OFS è aperto ai fedeli di ogni condizione. Ad esso possono appartenere:

- i laici (uomini e donne);
- i chierici secolari (diaconi, preti, vescovi).

Art. 3

1. L'indole secolare caratterizza la spiritualità e la vita apostolica degli appartenenti all'OFS.

2. La loro secolarità, nella vocazione e nella vita apostolica, si esplica secondo la rispettiva condizione, e cioè:

- per i laici, contribuendo alla edificazione del Regno di Dio con la presenza nella realtà e nelle attività temporali⁶;
- per i chierici secolari, rendendo al Popolo di Dio il servizio che è loro proprio, in comune con il Vescovo ed il Presbiterio⁷.

Gli uni e gli altri si ispirano alle opzioni evangeliche di san Francesco d'Assisi, impegnandosi a continuare la sua missione con le altre componenti della Famiglia Francescana.

3. La vocazione dell'OFS è vocazione a vivere il Vangelo in comunione fraterna. A questo scopo, i membri dell'OFS si riuniscono in comunità ecclesiali che si chiamano Fraternità.

¹ Cfr. can. 210 e 214; *Lumen Gentium* 40.

² Denominato anche "Fraternità Francescana Secolare" o "Terzo Ordine Franciscano" (TOF). Cfr. *Regola* 2, nota 5.

Il canone 303 del CIC definisce i Terzi Ordini: *Consociationes, quarum sodales, in saeculo spiritum alicuius instituti religiosi participant, sub altiore eiusdem instituti moderamine, vitam apostolicam ducunt et ad perfectionem christianam contendunt, tertii ordines dicuntur aliove congruenti nomine vocantur.*

³ Dopo le Regole approvate dal Papa Nicolò IV (anno 1289) e dal Papa Leone XIII (anno 1883), la Regola attuale è stata approvata dal Papa Paolo VI il 24 giugno 1978.

⁴ Cfr. *Costituzioni dell'OFS* 85, 2. Quando vengono citate le Costituzioni, senza ulteriore specificazione, il riferimento riguarda le presenti.

⁵ Cfr. Can. 116; 301, 3; 312 e 313.

⁶ Cfr. Can. 225; Discorso di Giovanni Paolo II all'OFS, 27 settembre 1982, in *l'Osservatore Romano*, 28 settembre 1982.

⁷ Cfr. Can. 275 ss; *Presbyterorum Ordinis* 12; 14; 15 ss.

Art. 4

- 1.** L'OFS è retto dal diritto universale della Chiesa e dal proprio: la Regola, le Costituzioni, il Rituale e gli Statuti particolari.
- 2.** La Regola stabilisce la natura, il fine e lo spirito dell'OFS.

Reg. 3

- 3.** Le Costituzioni hanno come scopo:
 - applicare la Regola;
 - indicare in concreto le condizioni di appartenenza all'OFS, il regime di esso, l'organizzazione della vita di fraternità, la sede⁸.

Art. 5

Reg. 3

- 1.** L'interpretazione autentica della Regola e delle Costituzioni spetta alla Santa Sede.
- 2.** L'interpretazione pratica delle Costituzioni, allo scopo di armonizzarne l'applicazione nelle diverse aree ed ai vari livelli dell'Ordine, spetta al Capitolo generale dell'OFS.
- 3.** La chiarificazione di specifici punti, che richiedono una decisione tempestiva, è di competenza della Presidenza del Consiglio Internazionale OFS (CIOFS). Tale chiarificazione ha validità fino al successivo Capitolo generale.

Art. 6

- 1.** La Fraternità internazionale dell'OFS ha un proprio Statuto approvato dal Capitolo generale.
- 2.** Le Fraternità nazionali hanno propri Statuti approvati dalla Presidenza del CIOFS.
- 3.** Le Fraternità regionali e locali possono avere propri Statuti approvati dal Consiglio di livello superiore.

Art. 7

Tutte le disposizioni che non concordano con le presenti Costituzioni sono abrogate.

⁸ Cfr. Can. 304.

CAPITOLO II

FORMA DI VITA E ATTIVITÀ APOSTOLICA

TITOLO I

LA FORMA DI VITA

Art. 8

1. I francescani secolari si impegnano con la Professione a vivere il Vangelo secondo la spiritualità francescana, nella loro condizione secolare.

2. Cercano di approfondire, alla luce della fede, i valori e le scelte della vita evangelica secondo la Regola dell'OFS:

Reg. 7

- in un itinerario continuamente rinnovato di conversione e di formazione;

Reg. 4

- aperti alle istanze che vengono dalla società e dalle realtà ecclesiali, passando dal Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo;

- nella dimensione personale e comunitaria di questo itinerario.

Art. 9

Reg. 5

1. La spiritualità del francescano secolare è un progetto di vita incentrato sulla persona di Cristo e sulla sua sequela⁹, piuttosto che un programma dettagliato da mettere in pratica.

Reg. 4

2. Il francescano secolare, impegnato a seguire l'esempio e gli insegnamenti di Cristo, ha il dovere dello studio personale e assiduo del Vangelo e della Sacra Scrittura. La Fraternità e i suoi Responsabili promuovano l'amore alla Parola evangelica e aiutino i fratelli a conoscerla e a comprenderla così come essa, con l'assistenza dello Spirito, è annunciata dalla Chiesa¹⁰.

Art. 10

Reg. 10

"Cristo povero e crocifisso", vincitore della morte e risorto, massima manifestazione dell'amore di Dio all'uomo, è il "libro" in cui i fratelli, a imitazione di Francesco, imparano il perché e il come vivere, amare e soffrire. In Lui scoprono il valore delle contraddizioni per causa della giustizia e il senso delle difficoltà e delle croci della vita di ogni giorno. Con lui possono accettare la volontà del Padre anche nelle circostanze più difficili e vivere lo spirito francescano di pace, nel rifiuto di ogni dottrina contraria alla dignità dell'uomo.

Art. 11

Memori che lo Spirito Santo è la sorgente della loro vocazione, l'animatore della vita fraterna e della missione, i francescani secolari cerchino di imitare la fedeltà di Francesco alle sue ispirazioni e ascoltino l'esortazione del Santo di desiderare sopra tutte le cose "lo Spirito del Signore e le sue opere"¹¹.

Art. 12

1. Ispirandosi all'esempio e agli scritti di Francesco, e soprattutto con la grazia dello Spirito, i fratelli vivano ogni giorno con fede il grande dono che ci ha fatto Cristo: la rivelazione del Padre. Rendano testimonianza di questa fede davanti agli uomini:

- nella vita di famiglia;

- nel lavoro;

- nella gioia e nelle sofferenze;

- nell'incontro con gli uomini, tutti fratelli nello stesso Padre;

- nella presenza e partecipazione alla vita sociale;

- nel rapporto fraterno con tutte le creature.

⁹ Cfr. *Regola non bollata* 22, 41; *Fonti Francescane* 62; *2 Lettera a tutti i fedeli* 51; *Fonti Francescane* 200.

¹⁰ Cfr. *Dei Verbum* 10.

¹¹ *Regola bollata* 10, 8; *Fonti Francescane* 104.

Reg. 10

2. Con Gesù, obbediente fino alla morte, cerchino di conoscere e di fare la volontà del Padre. Rendano grazie a Dio per il dono della libertà e per la rivelazione della legge dell'amore. Accettino l'aiuto che, per compiere la volontà del Padre, viene loro offerto dalla mediazione della Chiesa, da coloro che in essa sono stati costituiti in autorità e dai confratelli. Assumano con serena fermezza il rischio di scelte coraggiose nella vita sociale.

Reg. 8

3. I fratelli amino l'incontro filiale con Dio e facciano della preghiera e della contemplazione l'anima del proprio essere e del proprio operare. Cerchino di scoprire la presenza del Padre nel proprio cuore, nella natura e nella storia degli uomini, nella quale si compie il suo piano salvifico. La contemplazione di tale mistero li renderà pronti a collaborare a questo disegno d'amore.

Art. 13

Reg. 7

1. I francescani secolari, anticamente detti "i fratelli e le sorelle della penitenza", si propongono di vivere in spirito di conversione permanente. Mezzi per coltivare questa caratteristica della vocazione francescana, singolarmente e in Fraternità, sono: l'ascolto e le celebrazioni della Parola di Dio, la revisione di vita, i ritiri spirituali, l'aiuto di un consigliere spirituale e le celebrazioni penitenziali. Si accostino con frequenza al sacramento della Riconciliazione e ne curino la celebrazione comunitaria, sia in Fraternità che con tutto il Popolo di Dio¹².

2. In questo spirito di conversione va vissuto l'amore al rinnovamento della Chiesa, da accompagnare con il rinnovamento personale e comunitario. Frutto della conversione, che è una risposta all'amore di Dio, sono le opere di carità nei confronti dei fratelli¹³.

3. Le pratiche penitenziali come il digiuno e l'astinenza, tradizionali fra i penitenti francescani, vanno conosciute, apprezzate e vissute secondo le indicazioni generali della Chiesa.

Art. 14

1. Consapevoli che Dio ha voluto fare di tutti noi un popolo e che ha reso la sua Chiesa sacramento universale di salvezza, i fratelli si impegnino ad una riflessione di fede sulla Chiesa, sulla sua missione nel mondo di oggi e sul ruolo dei laici francescani in essa, raccogliendo le sfide e assumendo le responsabilità che questa riflessione farà loro scoprire.

Reg. 8

2. L'Eucaristia è il centro della vita della Chiesa. In essa Cristo ci unisce a Lui e tra noi come un unico corpo. Quindi, l'Eucaristia sia il centro della vita della Fraternità; i fratelli partecipino all'Eucaristia con la maggiore frequenza possibile, memori del rispetto e dell'amore di Francesco che nell'Eucaristia ha vissuto tutti i misteri della vita di Cristo.

3. Partecipino ai sacramenti della Chiesa, attenti non solo alla santificazione personale ma anche a servire la crescita della Chiesa e l'espansione del Regno. Collaborino alla celebrazione viva e consapevole nelle proprie parrocchie, in particolare alla celebrazione del battesimo, della cresima, del matrimonio e dell'unzione degli infermi.

4. I fratelli e le Fraternità si attengano all'indicazione del Rituale riguardo alle diverse forme di associarsi alla preghiera liturgica della Chiesa, privilegiando la celebrazione della Liturgia delle Ore¹⁴.

5. In ogni luogo e in ogni tempo è possibile ai veri adoratori del Padre rendergli culto e pregarlo; tuttavia i fratelli cerchino di trovare tempi di silenzio e di raccoglimento da dedicare esclusivamente alla preghiera.

¹² *Ordo Poenitentiae, Praenotanda 22 ss.*

¹³ *Cfr. 2 Lettera a tutti i fedeli 25 ss.: Fonti Francescane 190 ss.*

¹⁴ *Rituale OFS, Appendice 26 e 27.*

Art. 15

Reg. 11

1. I francescani secolari si impegnano a vivere lo spirito delle Beatitudini e in special modo lo spirito di povertà. La povertà evangelica manifesta la fiducia nel Padre, attua la libertà interiore e dispone a promuovere una più giusta distribuzione delle ricchezze.

2. I francescani secolari, che mediante il lavoro e i beni materiali debbono provvedere alla propria famiglia e servire la società, hanno un modo peculiare di vivere la povertà evangelica. Per comprenderlo ed attuarlo si richiede un forte impegno personale e lo stimolo della Fraternità mediante la preghiera e il dialogo, la revisione comunitaria della vita, l'ascolto delle indicazioni della Chiesa e delle istanze della società.

3. I francescani secolari si impegnano a ridurre le esigenze personali per poter meglio condividere i beni spirituali e materiali con i fratelli, soprattutto con gli ultimi. Ringrazino Dio per i beni ricevuti, usandoli come buoni amministratori e non come padroni.

Prendano fermamente posizione contro il consumismo e contro le ideologie e le prassi che antepongono la ricchezza ai valori umani e religiosi e che permettono lo sfruttamento dell'uomo.

4. Amino e pratichino la purezza del cuore, fonte della vera fraternità.

Art. 16

Reg. 9

1. Maria, madre di Gesù, è modello nell'ascolto della Parola e nella fedeltà alla vocazione: in Lei, come Francesco, vediamo realizzate tutte le virtù evangeliche¹⁵.

I fratelli coltivino l'amore intenso alla Vergine Santissima, l'imitazione, la preghiera e l'abbandono filiale. Manifestino la propria devozione con espressioni di fede genuina nelle forme accettate dalla Chiesa.

2. Maria è modello di amore fecondo e fedele per tutta la comunità ecclesiale.

I francescani secolari e le Fraternità cerchino di vivere l'esperienza di Francesco, che fece della Vergine la guida della sua opera; con lei, come i discepoli nella Pentecoste, accolgano lo Spirito per realizzarsi in comunità d'amore¹⁶.

TITOLO II

PRESENZA ATTIVA NELLA CHIESA E NEL MONDO

Art. 17

Reg. 6

1. Chiamati a collaborare alla costruzione della Chiesa come sacramento di salvezza per tutti gli uomini e resi per il Battesimo e la Professione "testimoni e strumenti della sua missione", i francescani secolari annunziano Cristo con la vita e la parola. Il loro apostolato preferenziale è la testimonianza personale¹⁷ nell'ambiente in cui vivono e il servizio all'edificazione del regno di Dio nelle realtà terrestri.

2. Nelle Fraternità si promuova la preparazione dei fratelli alla diffusione del messaggio evangelico "nelle comuni condizioni del secolo"¹⁸ e alla collaborazione alla catechesi nelle comunità ecclesiali.

3. Coloro che sono chiamati a svolgere la missione di catechisti, di presidi di comunità ecclesiali o altri ministeri, nonché i ministri sacri, facciano proprio l'amore di Francesco alla Parola di Dio, la sua fede in coloro che l'annunziano e il grande fervore con cui egli ha ricevuto dal Papa la missione di predicare la penitenza.

4. La partecipazione al servizio di santificare, che la Chiesa esercita mediante la liturgia, la preghiera e le opere di penitenza e carità, viene messa in pratica dai fratelli anzitutto nella propria famiglia, poi nella Fraternità ed infine con la loro presenza attiva nella Chiesa locale e nella società.

¹⁵ *Saluto alla Beata Vergine Maria*: Fonti Francescane 259 e 260.

¹⁶ Cfr. 2 Cel. 198: Fonti Francescane 786.

¹⁷ Cfr. *Regola non bollata* 17, 3: Fonti Francescane 46; *Leggenda dei Tre Compagni* 36: Fonti Francescane 1440; 2 *Lettera a tutti i fedeli* 53: Fonti Francescane 200.

¹⁸ *Lumen Gentium* 35.

Art. 18

1. I francescani secolari sono chiamati ad offrire un contributo proprio, ispirato alla persona e al messaggio di san Francesco d'Assisi, ad una civiltà in cui la dignità della persona umana, la corresponsabilità e l'amore siano realtà vive¹⁹.

Reg. 13

2. Devono approfondire i veri fondamenti della fraternità universale e creare ovunque spirito di accoglienza e atmosfera di fratellanza. Si impegnino con fermezza contro ogni forma di sfruttamento, di discriminazione e di emarginazione e contro ogni atteggiamento di indifferenza verso gli altri.

Reg. 13

3. Collaborino con i movimenti che promuovono la fratellanza tra i popoli: si impegnino a "creare condizioni di vita degne" per tutti e ad operare per la libertà di ogni popolo.

4. Seguendo l'esempio di Francesco, Patrono degli ecologisti, promuovano attivamente iniziative a salvaguardia del creato, collaborando agli sforzi per evitare l'inquinamento e il degrado della natura e per creare condizioni di vita e di ambiente che non siano di minaccia all'uomo.

Art. 19

Reg. 14

1. I francescani secolari agiscano sempre come lievito nell'ambiente in cui vivono mediante la testimonianza dell'amore fraterno e di chiare motivazioni cristiane.

2. In spirito di minorità, scelgano un rapporto preferenziale verso i poveri e gli emarginati, siano essi singoli individui o categorie di persone o un intero popolo; collaborino al superamento dell'emarginazione e di quelle forme di povertà che sono frutto di inefficienza e di ingiustizia.

Art. 20

Reg. 14

1. Impegnati a edificare il regno di Dio nelle realtà e attività temporali, i francescani secolari, per vocazione, vivono come realtà inseparabile la loro appartenenza alla Chiesa e alla società.

2. Come primo e fondamentale contributo all'edificazione di un mondo più giusto e fraterno, si impegnino nell'adempimento dei doveri propri della loro attività lavorativa e nella relativa preparazione professionale. Con lo stesso spirito di servizio assumano le loro responsabilità sociali e civili.

Art. 21

Reg. 16

1. Per Francesco il lavoro è dono e lavorare è grazia. Il lavoro di ogni giorno è non solo mezzo di sostentamento, ma occasione di servizio a Dio e al prossimo e via per sviluppare la propria personalità. Nella convinzione che il lavoro è un diritto ed un dovere e che ogni forma di occupazione merita rispetto, i fratelli si impegnino a collaborare affinché tutti abbiano la possibilità di lavorare e i processi lavorativi siano sempre più umani.

2. Lo svago e la ricreazione hanno un valore proprio e sono necessari allo sviluppo della persona. I francescani secolari curino una equilibrata relazione tra lavoro e riposo e si adoperino per realizzare forme qualificate di occupazione nel tempo libero²⁰.

Art. 22

Reg. 15

1. I francescani secolari "*siano presenti ... nel campo della vita pubblica*"; collaborino, per quanto è loro possibile, alla emanazione di leggi e ordinamenti giusti.

¹⁹ Cfr. *Gaudium et Spes* 31 ss.

²⁰ Cfr. *Gaudium et Spes* 67; *Laborem Exercens* 16 ss.

2. Nel campo della promozione umana e della giustizia, le Fraternità devono impegnarsi con iniziative coraggiose, in sintonia con la vocazione francescana e con le direttive della Chiesa. Prendano posizioni chiare quando l'uomo è colpito nella sua dignità a causa di qualsiasi forma di oppressione o di indifferenza. Offrano il loro servizio fraterno alle vittime dell'ingiustizia.

3. La rinuncia all'uso della violenza, caratteristica dei discepoli di Francesco, non significa rinuncia all'azione; i fratelli, però, badino che i loro interventi siano sempre ispirati all'amore cristiano.

Art. 23

Reg. 19

1. La pace è opera della giustizia e frutto della riconciliazione e dell'amore fraterno²¹. I francescani secolari sono chiamati ad essere portatori di pace nella loro famiglia e nella società:

- curino la proposta e la diffusione di idee e di atteggiamenti pacifici;
- sviluppino iniziative proprie e collaborino, singolarmente e come Fraternità, alle iniziative del Papa, delle Chiese particolari e della Famiglia Francescana;
- collaborino con i movimenti e le istituzioni che promuovono la pace nel rispetto dei suoi fondamenti autentici.

2. Pur riconoscendo il diritto sia personale che nazionale alla legittima difesa, apprezzino la scelta di coloro che, per obiezione di coscienza, rifiutano di "portare armi".

3. Per salvaguardare la pace nella famiglia, i fratelli facciano a tempo debito il testamento dei propri beni.

NELLA FAMIGLIA

Art. 24

Reg. 17

1. I francescani secolari considerino la propria famiglia come l'ambito prioritario nel quale vivere il loro impegno cristiano e la vocazione francescana ed in essa diano spazio alla preghiera, alla Parola di Dio e alla catechesi cristiana, adoperandosi per il rispetto di ogni vita dal suo concepimento e in ogni situazione, fino alla morte.

I coniugati trovano nella Regola OFS un valido aiuto nel proprio cammino di vita cristiana, consapevoli che, nel sacramento del Matrimonio, il loro amore partecipa dell'amore che Cristo ha per la sua Chiesa. L'amore degli sposi e l'affermazione del valore della fedeltà sono una profonda testimonianza per la propria famiglia, per la Chiesa e per il mondo.

2. Nella Fraternità:

- sia tema di dialogo e di comunicazione di esperienze la spiritualità familiare e coniugale e l'impostazione cristiana dei problemi familiari;
- si condividano i momenti importanti della vita familiare dei confratelli e si abbia fraterna attenzione a coloro - celibi o nubili, vedovi, genitori soli, separati, divorziati - che vivono in situazioni e condizioni difficili;
- si creino condizioni per il dialogo intergenerazionale;
- si favorisca la formazione di gruppi di sposi e di gruppi familiari.

3. I fratelli collaborino agli sforzi che si fanno nella Chiesa e nella società per affermare il valore della fedeltà e il rispetto alla vita e per dare risposta ai problemi sociali della famiglia.

Art. 25

Convinti della necessità di educare *"i fanciulli in modo che aprano il loro animo alla comunità ... e acquistino la coscienza di essere membri vivi e attivi del Popolo di Dio"*²² e del fascino che Francesco può esercitare su di loro, si favorisca la formazione di gruppi di fanciulli i quali, con l'aiuto di una pedagogia e di una organizzazione adatta alla loro età, siano iniziati alla conoscenza e all'amore della vita francescana. Gli Statuti nazionali daranno opportuni orientamenti per l'organizzazione di questi gruppi e per il loro rapporto con la Fraternità e con i gruppi giovanili francescani.

²¹ Cfr. *Gaudium et Spes* 78.

²² *Apostolicam Actuositatem* 30.

Art. 26

1. Anche nel dolore Francesco ha sperimentato la fiducia e la gioia attingendo:
 - all'esperienza della paternità di Dio;
 - alla fede incrollabile di risorgere con Cristo alla vita eterna;
 - all'esperienza di poter incontrare e lodare il Creatore nella fraternità universale con tutte le creature²³.

Reg. 19
Perciò, in conformità al Vangelo, i francescani secolari dicono il loro sì alla speranza e alla gioia di vivere. Offrono un contributo contro le molteplici angustie e il pessimismo, preparando un futuro migliore.
2. Nella Fraternità, i fratelli promuovano la mutua intesa e curino che l'ambiente delle riunioni sia accogliente e rifletta la gioia. Si incoraggino a vicenda nel bene.

Art. 27

Reg. 19

1. I fratelli, progredendo nell'età, imparino ad accettare la malattia e le crescenti difficoltà e a dare alla loro vita un senso più profondo, nel progressivo distacco e avvio verso la terra promessa. Siano fermamente convinti che la comunità dei credenti in Cristo e di coloro che si amano in Lui proseguirà nella vita eterna come "comunione dei santi".
2. I francescani secolari si impegnino a creare nel loro ambiente, e anzitutto nelle Fraternità, un clima di fede e di speranza, affinché "sorella morte" sia guardata come passaggio al Padre e tutti possano prepararsi con serenità.

²³ Cfr. 2 Cel. 125; Fonti Francescane 709 ss.; *Leggenda Perugina* 43; Fonti Francescane 1591 ss.; *Leggenda Maggiore* 9, 1; Fonti Francescane 1162 ss.

CAPITOLO III

VITA IN FRATERNITÀ

TITOLO I

ORIENTAMENTI GENERALI

Art. 28

1. La Fraternità dell'OFS trova la sua origine nell'ispirazione di san Francesco d'Assisi, cui l'Altissimo rivelò la essenzialità evangelica della vita in comunione fraterna²⁴.

Reg. 20

2. "L'OFS si articola in Fraternità ai vari livelli", con il fine di promuovere in forma ordinata l'unione e la collaborazione vicendevole tra i fratelli e la loro presenza attiva e comunitaria, sia nella Chiesa particolare che nella Chiesa universale. L'OFS favorirà, inoltre, l'impegno delle Fraternità al servizio nel mondo, e in particolare nella vita della società.

3. I fratelli si uniscono sia in Fraternità locali, erette presso una Chiesa o una casa religiosa, sia in Fraternità personali, costituite per motivazioni precise, valide e riconosciute nel decreto di erezione²⁵.

Art. 29

1. Le Fraternità locali si raggruppano in Fraternità a vario livello: regionale, nazionale, internazionale secondo criteri ecclesiali, territoriali o d'altra natura. Esse sono coordinate e collegate a norma della Regola e delle Costituzioni. È questa una esigenza della comunione tra le Fraternità, dell'ordinata collaborazione tra loro e dell'unità dell'OFS.

Reg. 20

2. Queste Fraternità, che hanno singolarmente personalità giuridica nella Chiesa, acquistino, se possibile, la personalità giuridica civile per il migliore adempimento della propria missione. Spetta ai Consigli nazionali dare orientamenti sulle motivazioni e sulle procedure da seguire.

3. Gli Statuti nazionali devono indicare i criteri di organizzazione dell'OFS nella nazione. L'applicazione di questi criteri si lascia al prudente giudizio dei Responsabili delle Fraternità interessate e del Consiglio nazionale.

Art. 30

1. I fratelli sono corresponsabili della vita della Fraternità a cui appartengono e dell'OFS come unione organica di tutte le Fraternità sparse nel mondo.

2. Il senso di corresponsabilità dei membri esige la presenza personale, la testimonianza, la preghiera, la collaborazione attiva secondo le possibilità di ciascuno e gli eventuali impegni nell'animazione della Fraternità.

Reg. 25

3. In spirito di famiglia, ciascun fratello versi alla cassa della Fraternità un contributo a misura delle proprie possibilità allo scopo di fornire i mezzi finanziari occorrenti alla vita della Fraternità e alle sue opere di culto, di apostolato e caritative. I fratelli provvederanno altresì al finanziamento e ad altri contributi per sostenere le attività e le opere delle Fraternità di livello superiore.

Art. 31

Reg. 21

1. "Nei diversi livelli, ogni Fraternità è animata e guidata da un Consiglio e un Ministro (o Presidente)". Tali uffici vengono conferiti mediante elezioni in conformità con la Regola, le Costituzioni e gli Statuti propri. Solo in casi eccezionali o nella prima fase della loro istituzione, possono esistere Fraternità senza un regolare Consiglio. A questa carenza sopperisce il Consiglio di livello superiore per il tempo strettamente necessario ad assicurare la ripresa o l'avvio della Fraternità, la formazione dei suoi animatori e l'espletamento delle elezioni.

²⁴ Cfr. *Costituzioni* 3, 3; *Testamento* 14: Fonti Francescane 116.

²⁵ Cfr. Can. 518.

2. L'ufficio di Ministro o di Consigliere è un servizio fraterno, un impegno a sentirsi disponibile e responsabile nei confronti di ogni fratello e della Fraternità, affinché ognuno si realizzi nella propria vocazione e ogni Fraternità sia una vera comunità ecclesiale francescana, attivamente presente nella Chiesa e nella società.

3. I Responsabili dell'OFS ad ogni livello siano fratelli professi perpetui, convinti della validità della vita evangelica francescana, attenti con visione larga e generosa alla vita della Chiesa e della società, aperti al dialogo, disponibili a dare e a ricevere aiuto e collaborazione.

4. I Responsabili curino la preparazione e l'animazione spirituale e tecnica delle riunioni, sia delle Fraternità che dei Consigli. Cerchino di infondere animo e vita alla Fraternità con la propria testimonianza, suggerendo i mezzi idonei per lo sviluppo della vita di Fraternità e delle attività apostoliche, alla luce delle fondamentali opzioni francescane. Curino che le decisioni prese siano adempiute e promuovano la collaborazione dei fratelli.

Art. 32

1. I Ministri e Consiglieri vivano e promuovano lo spirito e la realtà della comunione tra i fratelli, tra le varie Fraternità e fra di esse e la Famiglia Francescana. Abbiano a cuore, sopra ogni altra cosa, la pace e la riconciliazione nell'ambito della Fraternità.

Reg. 21

2. Il compito di guida dei Ministri e Consiglieri è temporaneo. I fratelli, fuggendo ogni ambizione, devono mostrare l'amore alla Fraternità con lo spirito di servizio e con la disponibilità tanto ad accettare come a lasciare l'incarico.

Art. 33

1. Nella guida e coordinamento delle Fraternità e dell'Ordine si deve promuovere la personalità e capacità dei singoli fratelli e delle singole Fraternità e va rispettata la pluriformità di espressioni dell'ideale francescano e la varietà culturale.

2. I Consigli di livello superiore non facciano ciò che può essere svolto adeguatamente sia dalle Fraternità locali, che da un Consiglio di livello inferiore; rispettino e promuovano la loro vitalità affinché essi adempiano adeguatamente ai propri doveri. Le Fraternità locali e i Consigli interessati si impegnino a mettere in pratica le decisioni del Consiglio internazionale e degli altri Consigli di livello superiore e ad attuarne i programmi adattandoli, quando occorra, alla propria realtà.

Art. 34

Laddove la situazione ambientale e i bisogni dei suoi membri lo richiedano, nell'ambito della Fraternità possono essere costituiti, sotto la guida dell'unico Consiglio, sezioni o gruppi che radunino i membri accomunati da particolari esigenze, da affinità di interessi o da identità di scelte operative. Tali gruppi potranno darsi norme specifiche relative ad incontri ed attività, ferma restando la fedeltà alle esigenze che nascono dall'appartenenza ad una Fraternità. Gli Statuti nazionali stabiliscono i criteri idonei per la formazione e il funzionamento delle sezioni o gruppi.

Art. 35

1. I sacerdoti secolari, che si riconoscono chiamati dallo Spirito a partecipare al carisma di san Francesco d'Assisi nella Fraternità secolare, trovino in essa attenzione specifica, conforme alla loro missione nel Popolo di Dio.

2. I sacerdoti secolari francescani possono anche riunirsi in Fraternità personale, allo scopo di approfondire gli stimoli ascetici e pastorali che la vita e la dottrina di Francesco e la Regola dell'OFS offrono loro per meglio vivere la loro vocazione nella Chiesa. È opportuno che queste Fraternità abbiano Statuti propri che prevedano le modalità concrete relative alla composizione, agli incontri fraterni e alla formazione spirituale, nonché a rendere viva e operante la comunione con tutto l'Ordine.

Art. 36

- 1.** Possono essere di grande aiuto allo sviluppo spirituale e apostolico dell'OFS i fratelli che, con voti privati, si impegnano a vivere lo spirito delle Beatitudini e a rendersi più disponibili alla contemplazione e al servizio della Fraternità.
- 2.** Questi fratelli e sorelle possono riunirsi in gruppi, secondo Statuti approvati dal Consiglio nazionale o, quando la diffusione di tali gruppi supera le frontiere di una nazione, dalla Presidenza del CIOFS.
- 3.** Tali Statuti devono essere in armonia con le presenti Costituzioni.

TITOLO II

INGRESSO NELL'ORDINE E FORMAZIONE

Art. 37

Reg. 23

- 1.** L'inserimento nell'Ordine si realizza mediante un tempo di iniziazione, un tempo di formazione e la Professione della Regola.
- 2.** Fin dall'ingresso in Fraternità si inizia il cammino di formazione, che deve svilupparsi per tutta la vita. Memori che lo Spirito Santo è il principale agente della formazione e sempre attenti a collaborare con Lui, responsabili della formazione sono: lo stesso candidato, la Fraternità intera, il Consiglio con il Ministro, il Maestro di formazione e l'Assistente.
- 3.** I fratelli sono responsabili della propria formazione per sviluppare la vocazione ricevuta dal Signore in modo sempre più perfetto. La Fraternità è chiamata ad aiutare i fratelli in questo cammino con l'accoglienza, con la preghiera e con l'esempio.
- 4.** Spetta ai Consigli nazionali e regionali, di comune intesa, l'elaborazione e l'adozione di mezzi di formazione adatti alle situazioni locali, in aiuto ai responsabili della formazione nelle singole Fraternità. Il tempo di iniziazione

IL TEMPO DI INIZIAZIONE

Art. 38

Reg. 23

- 1.** Il tempo di iniziazione, è una fase preparatoria al tempo di formazione vero e proprio ed è destinato al discernimento della vocazione e alla reciproca conoscenza tra la Fraternità e l'aspirante. Deve garantire la libertà e serietà dell'ingresso nell'OFS.
- 2.** La durata e i modi di svolgimento del tempo di iniziazione sono stabiliti dagli Statuti nazionali.
- 3.** Al Consiglio di Fraternità spetta il compito di decidere le eventuali esenzioni dal tempo di iniziazione, tenuti presenti gli orientamenti del Consiglio nazionale.

AMMISSIONE ALL'ORDINE

Art. 39

Reg. 23

- 1.** La domanda di ammissione all'Ordine è presentata dall'aspirante al Ministro di una Fraternità locale o personale con atto formale, possibilmente per iscritto.
- 2.** Condizioni per l'ammissione sono: professare la fede cattolica, vivere in comunione con la Chiesa, avere una buona condotta morale, mostrare segni chiari di vocazione²⁶.
- 3.** Il Consiglio della Fraternità decide collegialmente sulla domanda e dà risposta formale all'aspirante e comunicazione alla Fraternità.

²⁶ Cfr. Can. 316.

4. Il rito dell'ammissione si svolga secondo il Rituale²⁷. L'atto viene registrato e conservato nell'archivio della Fraternità.

IL TEMPO DI FORMAZIONE

Art. 40

Reg. 23

1. Il tempo di formazione iniziale ha la durata di almeno un anno. Gli Statuti nazionali possono fissare una maggiore durata. Scopo di questo periodo è la maturazione della vocazione, l'esperienza della vita evangelica in Fraternità, la migliore conoscenza dell'Ordine. Questa formazione sia vissuta con frequenti riunioni di studio e di preghiera e con esperienze concrete di servizio e di apostolato. Tali riunioni, per quanto possibile e opportuno, si tengano in comune con i candidati di altre Fraternità.

2. I candidati vengono guidati alla lettura e alla meditazione delle Sacre Scritture, alla conoscenza della persona e degli scritti di Francesco e della spiritualità francescana, allo studio della Regola e delle Costituzioni. Sono educati ad amare la Chiesa e ad accogliere il suo Magistero. I laici si esercitano a vivere con stile evangelico l'impegno temporale nel mondo.

3. La partecipazione alle riunioni della Fraternità locale è un presupposto irrinunciabile per essere iniziati alla preghiera comunitaria e alla vita di fraternità.

4. Sia adottata una pedagogia di stile francescano e rispondente alla mentalità dell'ambiente.

LA PROFESSIONE O PROMESSA DI VITA EVANGELICA

Art. 41

Reg. 23

1. Il candidato, terminato il tempo di formazione iniziale, fa richiesta di emettere la Professione al Ministro della Fraternità locale. Il Consiglio di Fraternità, udito il Maestro della formazione e l'Assistente, decide mediante votazione segreta sull'ammissione alla Professione e ne dà risposta al candidato e annunzio alla Fraternità.

2. Condizioni per la Professione o Promessa di vita evangelica sono:

- il compimento dell'età stabilita dagli Statuti nazionali;
- la partecipazione attiva alla formazione iniziale per almeno un anno;
- il consenso del Consiglio della Fraternità locale.

3. Ove si ritenga opportuno prolungare il tempo di formazione iniziale, esso non venga prorogato per più di un anno oltre il tempo stabilito dallo Statuto nazionale.

Art. 42

1. La Professione è l'atto ecclesiale solenne con il quale il candidato, memore della chiamata ricevuta da Cristo, rinnova le promesse battesimali e afferma pubblicamente il proprio impegno a vivere il Vangelo nel mondo secondo l'esempio di Francesco e seguendo la Regola dell'OFS.

Reg. 23

2. La Professione incorpora il candidato all'Ordine ed è di per sé un impegno perpetuo. La Professione perpetua, per ragioni pedagogiche oggettive e concrete, può essere preceduta da una Professione temporanea rinnovabile annualmente. Il tempo totale della Professione temporanea non può superare i tre anni²⁸.

3. La Professione è ricevuta dal Ministro della Fraternità locale, o da un suo delegato, a nome della Chiesa e dell'OFS. Il rito si svolge secondo le disposizioni del Rituale²⁹.

4. La Professione non impegna unicamente i professi verso la Fraternità, bensì allo stesso modo impegna la Fraternità a prendersi cura del loro benessere umano e religioso.

²⁷ Cfr. *Rituale dell'OFS*, Parte I: Praenotanda 10 ss.; Cap. I.

²⁸ Cfr. *Rituale dell'OFS*, Parte I: Praenotanda 18.

²⁹ Cfr. *Rituale dell'OFS*, Parte I: Praenotanda 13 ss.; Cap. II.

5. L'atto di Professione viene registrato e conservato nell'archivio della Fraternità.

Art. 43

Gli Statuti nazionali stabiliscono:

Reg. 23

- l'età minima per la Professione, che non potrà essere comunque inferiore a 18 anni compiuti;
- il segno distintivo di appartenenza all'Ordine (il "TAU" o altro simbolo francescano).

FORMAZIONE PERMANENTE

Art. 44

1. Iniziata nelle tappe precedenti, la formazione dei fratelli si attua in modo permanente e continuo. Essa va intesa come aiuto alla conversione di ciascuno³⁰ e di tutti e all'adempimento della propria missione nella Chiesa e nella società.

2. La Fraternità ha il dovere di dedicare speciale attenzione alla formazione dei neo-professi e dei professi temporanei, per far maturare la loro vocazione e far radicare il senso di appartenenza.

3. La formazione permanente, anche mediante corsi, incontri, scambio di esperienze, ha lo scopo di aiutare tutti i fratelli:

Reg. 4

- ad ascoltare e meditare la Parola di Dio, "passando dal Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo";
- a riflettere, illuminati dalla fede e aiutati dai documenti del Magistero, sugli avvenimenti della Chiesa e della società prendendo, conseguentemente, delle posizioni coerenti;
- ad aggiornare e approfondire la vocazione francescana studiando gli scritti di san Francesco, santa Chiara e di autori francescani.

PROMOZIONE VOCAZIONALE

Art. 45

1. La promozione di vocazione all'Ordine è un dovere di tutti i fratelli ed è segno della vitalità delle Fraternità stesse.

I fratelli, convinti della validità della forma francescana di vita, pregano Dio che conceda la grazia della vocazione francescana a nuovi membri.

2. Sebbene niente possa sostituire la testimonianza di ciascuno e delle Fraternità, i Consigli debbono adottare mezzi opportuni per promuovere la vocazione secolare francescana.

TITOLO III

LA FRATERNITÀ AI VARI LIVELLI

LA FRATERNITÀ LOCALE

Art. 46

Reg. 22

1. L'erezione canonica della Fraternità locale spetta al competente Superiore maggiore religioso a richiesta dei fratelli interessati, previa consultazione e con la collaborazione del Consiglio di livello superiore, con il quale la nuova Fraternità sarà in relazione secondo lo Statuto nazionale.

È necessario il consenso scritto dell'Ordinario del luogo per l'erezione canonica di una Fraternità, fuori dalle case o chiese dei religiosi francescani del Primo Ordine o del TOR³¹.

2. Per l'erezione valida di una Fraternità locale si richiedono almeno cinque membri professi perpetui. L'ammissione e la Professione di questi primi fratelli saranno ricevute dal Consiglio di altra Fraternità locale o dal Consiglio di livello superiore, che nei modi idonei ne avrà curato la formazione.

³⁰ Cfr. *Costituzioni* 8; 1 Cel. 103.

³¹ Cfr. Can. 312.

Gli atti di ammissione e Professione e il decreto di erezione vengono conservati nell'archivio della Fraternità, inviandone copia al Consiglio di livello superiore.

3. Se in una nazione non ci sono ancora Fraternità dell'OFS, spetta alla Presidenza del CIOFS provvedere in merito.

Art. 47

Reg. 22

1. Ogni Fraternità locale, cellula prima dell'unico OFS, è affidata alla cura pastorale dell'Ordine religioso francescano che l'ha canonicamente eretta.

2. Una Fraternità locale può passare alla cura pastorale di altro Ordine religioso francescano con le modalità previste dagli Statuti nazionali.

Art. 48

1. In caso di cessazione di una Fraternità, i beni patrimoniali della stessa, la biblioteca e l'archivio sono acquisiti dalla Fraternità di livello immediatamente superiore.

2. In caso di reviviscenza secondo le leggi canoniche, la Fraternità riprenderà gli eventuali beni residui, la propria biblioteca e l'archivio.

IL CONSIGLIO DELLA FRATERNITÀ

Art. 49

1. Il Consiglio della Fraternità locale è formato dai seguenti uffici: Ministro, Vice Ministro, Segretario, Tesoriere e Maestro della formazione. Secondo le esigenze di ciascuna Fraternità, possono aggiungersi altri uffici. Fa parte di diritto del Consiglio l'Assistente spirituale della Fraternità³².

2. La Fraternità, riunita in Assemblea o Capitolo, tratta gli argomenti che interessano la sua vita e organizzazione. Ogni tre anni, in Assemblea o Capitolo elettivo, elegge il Ministro e il Consiglio secondo le norme previste nelle Costituzioni e negli Statuti.

Art. 50

1. Spetta al Consiglio della Fraternità locale:

- promuovere le iniziative necessarie per favorire la vita fraterna, per incrementare la formazione umana, cristiana e francescana dei suoi membri, per sostenerli nella loro testimonianza e nell'impegno nel mondo;
- fare scelte concrete e coraggiose, adeguate alla situazione della Fraternità, tra le molteplici attività possibili nel campo apostolico.

2. Sono, inoltre, compiti del Consiglio:

- a. decidere l'accettazione e l'ammissione alla Professione dei nuovi fratelli³³;
- b. stabilire un fraterno dialogo con i membri che si trovano in difficoltà particolari e adottare conseguenti provvedimenti;
- c. accogliere la domanda di ritiro e decidere la sospensione di un membro dalla Fraternità;
- d. decidere la costituzione di sezioni o gruppi, in conformità alle Costituzioni e agli Statuti;
- e. decidere in merito alla destinazione dei fondi disponibili e, in generale, deliberare nelle materie riguardanti la conduzione finanziaria e gli affari economici della Fraternità;
- f. conferire incarichi ai Consiglieri e agli altri professi;
- g. richiedere religiosi idonei e preparati come Assistenti ai competenti Superiori del Primo Ordine e del TOR;
- h. adempiere agli altri doveri indicati nelle Costituzioni o necessari per raggiungere i propri scopi.

³² Cfr. Costituzioni 90, 2.

³³ Cfr. Costituzioni 39, 3 e 41, 1.

Art. 51

- 1.** Ferma restando la corresponsabilità del Consiglio nell'animazione e guida della Fraternità, spetta al Ministro, che è il primo responsabile della Fraternità, curare che siano messi in pratica gli orientamenti e le decisioni della Fraternità e del Consiglio, che informerà del suo operato.
- 2.** Il Ministro, inoltre, ha il compito di:
 - a. convocare, presiedere e dirigere le riunioni della Fraternità e del Consiglio; convocare ogni tre anni il Capitolo elettivo della Fraternità, sentito il Consiglio sulla formalità della convocazione;
 - b. preparare la relazione annuale da inviare al Consiglio di livello superiore, previa approvazione del Consiglio della Fraternità;
 - c. rappresentare la Fraternità in tutte le sue relazioni con le autorità ecclesiastiche e civili. Quando la Fraternità acquisti la personalità giuridica nell'ordinamento civile, il Ministro ne assume, ove possibile, la rappresentanza legale;
 - d. chiedere, con il consenso del Consiglio, la visita pastorale e la visita fraterna almeno una volta nel triennio;
 - e. porre in essere gli atti che le Costituzioni riferiscono alla sua competenza.

Art. 52

- 1.** Il Vice Ministro ha il compito di:
 - a. collaborare con il Ministro in spirito fraterno ed affiancarlo nello svolgimento dei compiti che gli sono propri;
 - b. esercitare le funzioni che gli vengono affidate dal Consiglio e/o dall'Assemblea o Capitolo;
 - c. sostituire il Ministro nelle sue competenze e responsabilità, in caso di assenza o impedimento temporaneo;
 - d. assumere le funzioni di Ministro quando l'ufficio rimanga vacante³⁴.
- 2.** Il Segretario ha il compito di:
 - a. redigere gli atti ufficiali della Fraternità e del Consiglio e curarne l'invio ai rispettivi destinatari;
 - b. curare l'aggiornamento e la tenuta dell'archivio e dei registri annotandovi le accettazioni, le Professioni, i decessi, i ritiri e i trasferimenti della Fraternità³⁵;
 - c. provvedere alla comunicazione dei fatti più rilevanti ai vari livelli e, se opportuno, alla divulgazione tramite i mass media.
- 3.** Il Maestro della formazione ha il compito di:
 - a. coordinare, con l'aiuto degli altri membri del Consiglio, le attività formative della Fraternità;
 - b. istruire e animare gli aspiranti in tempo di iniziazione, i candidati in tempo di formazione iniziale ed i neo-professi;
 - c. informare il Consiglio della Fraternità, prima della Professione, sulla idoneità del candidato per impegnarsi a vivere secondo la Regola.
- 4.** Il Tesoriere, o economo, ha il compito di:
 - a. custodire diligentemente i contributi ricevuti, annotando nell'apposito registro le singole entrate, la data in cui gli sono state consegnate e il nome dell'offerente, o di chi le ha raccolte;
 - b. annotare nel medesimo registro le voci relative alle spese, specificandone la data e la destinazione, in conformità alle indicazioni del Consiglio della Fraternità;
 - c. rendere conto della sua amministrazione all'Assemblea e al Consiglio della Fraternità a norma dello Statuto nazionale.
- 5.** Le disposizioni riguardanti le competenze del Vice Ministro, del Segretario e del Tesoriere valgono, con gli opportuni adattamenti, a tutti i livelli.

³⁴ Cfr. *Costituzioni* 81, 1.

³⁵ Ciascuna Fraternità locale abbia almeno il registro degli iscritti (ammissioni, Professioni, trasferimenti, decessi e ogni altra annotazione importante relativa ai singoli membri), il registro dei verbali del Consiglio e il registro dell'amministrazione.

Art. 53

Reg. 24

1. La Fraternità deve offrire ai propri membri occasioni di incontro e di collaborazione attraverso riunioni, da tenere con la maggiore frequenza consentita dalle situazioni ambientali e con il coinvolgimento di tutti.

Reg. 8

2. La Fraternità si riunisca periodicamente anche come comunità ecclesiale per celebrare l'Eucaristia in un clima che rinsaldi il vincolo fraterno e caratterizzi l'identità della Famiglia Francescana. Dove non sia possibile la celebrazione particolare, si partecipi a quella della più larga comunità ecclesiale.

3. L'inserimento in una Fraternità locale e la partecipazione alla vita di fraternità è essenziale per l'appartenenza all'OFS. Opportune iniziative dovranno essere adottate, secondo gli orientamenti degli Statuti nazionali, per mantenere uniti alla Fraternità i fratelli che - per validi motivi di salute, di famiglia, di lavoro o di distanza - siano impediti a partecipare attivamente alla vita comunitaria.

4. La Fraternità ricorda con gratitudine i fratelli defunti, e prosegue la comunione con loro nella preghiera e nell'Eucaristia.

5. Gli Statuti nazionali possono prevedere forme particolari di adesione alla Fraternità per coloro che, senza appartenere all'OFS, vogliono dividerne la vita e l'attività.

Art. 54

1. Nel caso in cui la Fraternità di qualsiasi livello disponga di un patrimonio mobiliare o immobiliare, dovranno essere promosse, in conformità degli Statuti nazionali, le iniziative necessarie affinché la Fraternità stessa acquisti la personalità giuridica civile.

2. Gli Statuti nazionali, in base alla rispettiva legislazione civile, devono stabilire precisi criteri per le finalità della persona giuridica, per l'amministrazione dei beni e i relativi controlli interni; devono anche contenere indicazioni perché l'atto costitutivo disponga in merito alla devoluzione del suo patrimonio nel caso di estinzione della persona giuridica.

3. Gli Statuti nazionali devono stabilire, altresì, precisi criteri affinché, nelle Fraternità locali che hanno beni patrimoniali o li amministrano, il rispettivo Consiglio, prima della fine del suo mandato, faccia verificare da persona esperta, che non sia membro del Consiglio, o dal collegio dei revisori dei conti della Fraternità, la situazione finanziaria e patrimoniale della Fraternità.

TRASFERIMENTO

Art. 55

Se un fratello, per una qualsiasi ragionevole causa, desidera passare ad altra Fraternità, previa informazione al Consiglio della Fraternità alla quale appartiene, ne fa domanda motivata al Ministro della Fraternità alla quale vuole essere aggregato. Il Consiglio di quest'ultima decide dopo aver acquisito per iscritto dalla Fraternità di provenienza le informazioni necessarie.

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI

Art. 56

Reg. 23

1. I fratelli che si trovino in difficoltà possono chiedere, con atto formale, il ritiro temporaneo dalla Fraternità. Il Consiglio valuterà la richiesta, con carità e prudenza, dopo un dialogo fraterno del Ministro e dell'Assistente con l'interessato. Se le motivazioni appaiono fondate, dopo un tempo per consentire un ripensamento al fratello in difficoltà, il Consiglio accoglie la sua domanda.

2. Le ripetute e prolungate inadempienze agli obblighi derivanti dalla vita di Fraternità e gli altri comportamenti in grave contrasto con la Regola devono essere trattati dal Consiglio in dialogo con il fratello inadempiente. Solo in caso di ostinazione o recidiva, il Consiglio può decidere, con votazione segreta, la sospensione, comunicandola per iscritto all'interessato.

3. Il ritiro volontario o il provvedimento di sospensione deve essere annotato nei registri della Fraternità. Comporta l'esclusione dalle riunioni e attività della Fraternità, compreso il diritto di voce attiva e passiva, ferma restando l'appartenenza all'Ordine.

Art. 57

1. Il francescano secolare, in caso di ritiro volontario o di sospensione dalla Fraternità, può chiedere di esservi riammesso rivolgendo apposita domanda scritta al Ministro.

2. Il Consiglio, esaminate le ragioni addotte dall'interessato, valuta se possono ritenersi superati i motivi che avevano determinato il ritiro o la sospensione e, in caso affermativo, lo riammette, annotando la decisione negli atti della Fraternità.

PROVVEDIMENTI DEFINITIVI

Art. 58

1. Il fratello che intenda ritirarsi definitivamente dall'Ordine, comunica per iscritto la sua intenzione al Ministro della Fraternità. Il Ministro e l'Assistente della Fraternità locale, con carità e prudenza, instaurano un dialogo col fratello interessato, tenendone informato il Consiglio. Se il fratello conferma per iscritto la sua decisione, il Consiglio ne prende atto, e ne dà comunicazione per iscritto all'interessato. Il ritiro definitivo è annotato nei registri della Fraternità e comunicato al Consiglio di livello superiore.

2. In presenza di cause gravi, esterne, imputabili e giuridicamente provate, il Ministro e l'Assistente della Fraternità locale, con carità e prudenza, instaurano un dialogo col fratello interessato, tenendone informato il Consiglio. Al fratello viene dato un tempo per la riflessione e il discernimento, e gli si offre eventualmente un aiuto esterno e competente. Se il tempo di riflessione trascorre senza esito, il Consiglio della Fraternità chiede al Consiglio di livello superiore di dimettere il fratello dall'Ordine. Tale richiesta dovrà essere accompagnata da tutta la documentazione relativa al caso.

Il Consiglio di livello superiore emetterà il decreto di dimissione, dopo aver esaminato collegialmente la richiesta con la relativa documentazione e verificata l'osservanza delle norme del Diritto e delle Costituzioni.

3. Il fratello che pubblicamente abbandona la fede, viene meno alla comunione ecclesiale o a cui viene irrogata o dichiarata la sanzione della scomunica, per il fatto stesso decade dall'Ordine. Ciò non esonera il Consiglio della Fraternità locale di instaurare un dialogo con l'interessato e offrirgli fraterno aiuto. Il Consiglio di livello superiore, su richiesta del Consiglio della Fraternità locale, raccoglie le prove e constata ufficialmente l'avvenuta decadenza dall'Ordine.

4. Il decreto di dimissione o di decadenza dall'Ordine, perché diventi esecutivo, deve essere confermato dal Consiglio nazionale, cui sarà trasmessa tutta la documentazione.

Art. 59

Chiunque si ritenga leso da un provvedimento adottato nei suoi confronti può ricorrere entro tre mesi al Consiglio di livello superiore a quello che ha adottato la decisione e, in successive istanze, agli ulteriori livelli fino alla Presidenza del CIOFS e, in ultima istanza, alla Santa Sede³⁶.

Art. 60

Quanto si dice in queste Costituzioni a proposito delle Fraternità locali vale, in quanto applicabile, anche per le Fraternità personali.

³⁶ Cfr. Can. 1732 e 1739. Il dicastero competente in questi casi è la *Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica*.

Art. 61

1. La Fraternità regionale è l'unione organica di tutte le Fraternità locali esistenti in un territorio o che possono integrarsi in una unità naturale sia per vicinanza geografica che per comuni problemi e realtà pastorali. Assicura il collegamento tra le Fraternità locali e quella nazionale, nel rispetto dell'unità dell'OFS e con l'integrazione collegiale degli Ordini religiosi francescani che eventualmente curano l'assistenza spirituale nell'area.

2. La costituzione della Fraternità regionale spetta al Consiglio nazionale secondo le Costituzioni e gli Statuti nazionali; ne siano informati i competenti Superiori religiosi ai quali si dovrà chiedere l'assistenza spirituale.

3. La Fraternità regionale:

- è animata e guidata da un Consiglio e un Ministro;
- è regolata dallo Statuto nazionale e dal proprio Statuto;
- ha una propria sede.

Art. 62

1. Il Consiglio regionale è composto secondo le norme dello Statuto nazionale e del proprio Statuto. In seno al Consiglio regionale può essere costituita una giunta esecutiva, con le attribuzioni conferite dagli Statuti.

2. Il Consiglio regionale ha il compito di:

- a. preparare la celebrazione del Capitolo elettivo;
- b. promuovere, animare e coordinare, nell'ambito regionale, la vita e le attività dell'OFS e il suo inserimento nella Chiesa particolare;
- c. elaborare, secondo le indicazioni del Consiglio nazionale e in collaborazione con esso, il programma di lavoro dell'OFS nella regione e curarne la divulgazione alle Fraternità locali;
- d. trasmettere alle Fraternità locali le direttive del Consiglio nazionale e della Chiesa particolare;
- e. curare la formazione degli animatori;
- f. offrire alle Fraternità locali attività di sostegno per le loro esigenze formative e operative;
- g. discutere e approvare la relazione annuale per il Consiglio nazionale;
- h. decidere la visita fraterna alle Fraternità locali, anche se non richiesta, quando le circostanze lo consigliano;
- i. decidere in merito alla destinazione dei fondi disponibili e, in generale, deliberare nelle materie riguardanti la conduzione finanziaria e gli affari economici della Fraternità regionale;
- l. prima della fine del suo mandato, far verificare da persona esperta, che non sia membro del Consiglio, o dal collegio dei revisori dei conti della Fraternità, la situazione finanziaria e patrimoniale della Fraternità regionale;
- m. adempiere agli altri doveri indicati nelle Costituzioni o necessari per raggiungere i propri scopi.

Art. 63

1. Ferma restando la corresponsabilità del Consiglio nell'animazione e guida della Fraternità regionale, spetta al Ministro, che ne è il primo responsabile, curare che siano messi in pratica gli orientamenti e le decisioni del Consiglio, che informerà del suo operato.

2. Il Ministro regionale, inoltre, ha il compito di:

- a. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio regionale; convocare ogni tre anni il Capitolo elettivo regionale, sentito il Consiglio sulle formalità della convocazione;
- b. presiedere e confermare le elezioni delle Fraternità locali, personalmente o tramite un delegato membro del Consiglio regionale che non sia l'Assistente spirituale;
- c. effettuare la visita fraterna alle Fraternità locali, personalmente o tramite un delegato, membro del Consiglio;
- d. partecipare agli incontri indetti dal Consiglio nazionale;
- e. rappresentare la Fraternità qualora essa acquisti personalità giuridica nell'ordinamento civile;
- f. preparare la relazione annuale per il Consiglio nazionale;
- g. chiedere, almeno una volta nel triennio, con il consenso del Consiglio, la visita pastorale e la visita fraterna.

Art. 64

Il Capitolo regionale è l'organo rappresentativo di tutte le Fraternità esistenti nell'ambito di una Fraternità regionale, con potestà elettiva e deliberativa.

Gli Statuti nazionali ne prevedono le formalità di convocazione, la composizione, la periodicità e le competenze.

LA FRATERNITÀ NAZIONALE

Art. 65

1. La Fraternità nazionale è l'unione organica delle Fraternità locali esistenti nel territorio di uno o più Stati, collegate e coordinate tra loro tramite le Fraternità regionali, ove esistano.

2. È compito della Presidenza del CIOFS la costituzione di nuove Fraternità nazionali, su richiesta e in dialogo con i Consigli delle Fraternità interessate. Siano informati i competenti Superiori religiosi, cui si chiederà l'assistenza spirituale.

3. La Fraternità nazionale:

- è animata e guidata da un Consiglio e un Ministro;
- è regolata dal proprio Statuto;
- ha una propria sede.

Art. 66

1. Il Consiglio nazionale è composto secondo le norme dello Statuto nazionale. In seno al Consiglio nazionale può essere costituita una giunta esecutiva, con le attribuzioni conferitele dallo Statuto.

2. Il Consiglio nazionale ha il compito di:

- a. preparare la celebrazione del Capitolo nazionale elettivo, secondo il proprio Statuto;
- b. far conoscere e promuovere, in tutto l'ambito della propria Fraternità nazionale, la spiritualità francescana secolare;
- c. decidere i programmi delle attività annuali a carattere nazionale;
- d. ricercare, segnalare, pubblicare e diffondere gli strumenti necessari per la formazione dei francescani secolari;
- e. animare e coordinare le attività dei Consigli regionali;
- f. mantenere il collegamento con la Presidenza del CIOFS;
- g. assicurare la rappresentanza della Fraternità nazionale nel Consiglio internazionale e farsi carico delle spese che essa comporta;
- h. discutere e approvare la relazione annuale per la Presidenza del CIOFS;
- i. curare la presenza dell'OFS negli organismi ecclesiali a livello nazionale;
- l. decidere la visita fraterna ai Consigli delle Fraternità regionali e locali, anche se non richiesta, quando le circostanze lo esigono;
- m. decidere in merito alla destinazione dei fondi disponibili e, in generale, agli affari economici della Fraternità;
- n. prima della fine del suo mandato, far verificare da persona esperta, che non sia membro del Consiglio, o dal collegio dei revisori dei conti della Fraternità, la situazione finanziaria e patrimoniale della Fraternità nazionale;
- o. adempiere agli altri doveri indicati nelle Costituzioni o necessari per raggiungere i propri scopi.

Art. 67

1. Ferma restando la corresponsabilità del Consiglio nella animazione e guida della Fraternità nazionale, spetta al Ministro, che ne è il primo responsabile, curare che siano messi in pratica gli orientamenti e le decisioni del Consiglio, che informerà del suo operato.

2. Il Ministro nazionale, inoltre, ha il compito di:

- a. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio nazionale; convocare ogni tre anni il Capitolo nazionale elettivo, sentito il Consiglio sulle formalità della convocazione, secondo lo Statuto nazionale;
- b. dirigere e coordinare con i Responsabili nazionali le attività operative a livello nazionale;

- c. riferire sulla vita e sull'attività dell'OFS del proprio Paese al Consiglio e al Capitolo nazionale;
- d. rappresentare la Fraternità nazionale nei confronti delle autorità ecclesiastiche e civili. Quando la Fraternità nazionale abbia personalità giuridica civile spetta al Ministro la rappresentanza legale;
- e. presiedere e confermare le elezioni dei Consigli regionali, personalmente o tramite un delegato membro del Consiglio nazionale che non sia l'Assistente spirituale;
- f. effettuare la visita fraterna ai Consigli regionali, personalmente o tramite un delegato, membro del Consiglio nazionale;
- g. chiedere, con il consenso del Consiglio, la visita fraterna e la visita pastorale almeno una volta ogni sei anni.

Art. 68

1. Il Capitolo nazionale è l'organo rappresentativo delle Fraternità esistenti nell'ambito di una Fraternità nazionale con potestà legislativa, deliberativa ed elettiva. Può prendere decisioni legislative ed emanare norme, in conformità con la Regola e le Costituzioni, valide nell'ambito nazionale. Gli Statuti nazionali determinano la composizione, la periodicità, le competenze e il modo di convocazione del Capitolo nazionale.

2. Gli Statuti nazionali possono contemplare altre forme di riunioni e di assemblee per promuovere la vita e l'apostolato a livello nazionale.

LA FRATERNITÀ INTERNAZIONALE

Art. 69

1. La Fraternità internazionale è costituita dall'unione organica di tutte le Fraternità francescane secolari cattoliche del mondo. Essa si identifica con l'insieme dell'OFS. Ha propria personalità giuridica nella Chiesa. Si organizza e opera in conformità con le Costituzioni e il proprio Statuto.

2. La Fraternità internazionale è animata e guidata dal Consiglio Internazionale OFS (CIOFS), con sede in Roma (Italia), dalla sua Presidenza e dal Ministro generale o Presidente internazionale.

Art. 70

1. Il Consiglio internazionale è composto dai seguenti membri, eletti a norma delle Costituzioni e dello Statuto proprio:

- fratelli professi dell'OFS;
- rappresentanti della Gioventù Francescana.

Fanno parte, inoltre, del Consiglio internazionale i quattro Assistenti generali.

2. In seno al Consiglio internazionale è costituita la Presidenza del CIOFS, che ne costituisce parte integrante.

3. Il Consiglio internazionale riunito in Capitolo generale è il massimo organo di governo dell'OFS, con potestà legislativa, deliberativa ed elettiva. Può prendere decisioni legislative ed emanare norme in conformità con la Regola e le Costituzioni.

4. Il Consiglio internazionale si riunisce ogni sei anni in Capitolo generale elettivo, e almeno una volta tra due Capitoli generali elettivi, secondo le norme stabilite dalle Costituzioni e dallo Statuto internazionale.

Art. 71

1. Finalità e compiti del Consiglio internazionale sono:

- a. promuovere e sostenere la vita evangelica secondo lo spirito di san Francesco d'Assisi, nella condizione secolare dei fedeli viventi nel mondo intero;
- b. consolidare il senso di unità dell'OFS nel rispetto del pluralismo delle persone e dei gruppi, nonché rafforzare il vincolo di comunione, di collaborazione, di condivisione tra le Fraternità nazionali;

- c. armonizzare, secondo l'indole originaria dell'OFS, le sane tradizioni con l'aggiornamento in campo teologico, pastorale e legislativo, in vista di una specifica formazione evangelica francescana;
- d. contribuire, in linea con la tradizione dell'OFS, alla diffusione delle idee e delle iniziative che valgono a favorire la disponibilità dei francescani secolari nella vita della Chiesa e della società;
- e. determinare gli orientamenti e stabilire le priorità per l'operato della sua Presidenza;
- f. interpretare le Costituzioni secondo quanto previsto nell'articolo 5, 2.

2. Lo Statuto internazionale specifica la composizione del Consiglio internazionale e il modo di convocare le sue riunioni.

Art. 72

1. La Presidenza del CIOFS è composta da:

- il Ministro generale;
- il Vice Ministro;
- i Consiglieri di Presidenza;
- un membro della Gioventù Francescana;
- gli Assistenti generali dell'OFS.

2. I Consiglieri di Presidenza vengono eletti a norma dello Statuto internazionale che ne determina il numero e le aree da rappresentare.

Art. 73

Doveri e compiti della Presidenza del CIOFS sono:

- a. far applicare le decisioni e gli orientamenti del Capitolo generale;
- b. coordinare, animare e guidare l'OFS sul piano internazionale, per rendere operante l'interdipendenza e la reciprocità dell'OFS ai vari livelli di Fraternità;
- c. intervenire con spirito di servizio, secondo le circostanze, per portare aiuto fraterno nel chiarimento e nella risoluzione di gravi e urgenti problemi dell'OFS, informando il Consiglio nazionale interessato e il Capitolo generale successivo;
- d. rafforzare, a livello mondiale, i reciproci rapporti di collaborazione tra l'OFS e le altre componenti della Famiglia Francescana;
- e. organizzare, a norma dello Statuto internazionale, delle riunioni o assemblee per promuovere la vita e l'apostolato dell'OFS a livello internazionale;
- f. collaborare con le Organizzazioni e Associazioni che sostengono gli stessi valori;
- g. adempiere agli altri doveri indicati nelle Costituzioni o necessari per raggiungere le proprie finalità.

Art. 74

1. Ferma restando la corresponsabilità della Presidenza del CIOFS, spetta al Ministro generale, che ne è il primo responsabile, curare che siano messi in pratica le decisioni e gli orientamenti del Capitolo generale e della Presidenza, che informerà del suo operato.

2. Il Ministro generale, inoltre, ha il compito di:

- a. convocare e presiedere le riunioni della Presidenza secondo il proprio Statuto;
- b. convocare, con il consenso della Presidenza, e presiedere le riunioni del Capitolo generale;
- c. essere segno visibile ed effettivo della comunione e della reciprocità vitale tra l'OFS e i Ministri generali del Primo Ordine Francescano e del TOR, presso i quali rappresenta l'OFS, e curare il collegamento con la Conferenza degli Assistenti generali;
- d. rappresentare l'OFS a livello mondiale dinanzi alle autorità ecclesiastiche e civili. Quando la Fraternità internazionale abbia personalità giuridica civile spetta al Ministro la rappresentanza legale;
- e. effettuare la visita fraterna ai Consigli nazionali personalmente o mediante un delegato;
- f. presiedere e confermare le elezioni dei Consigli nazionali personalmente o tramite un delegato;
- g. chiedere, con il consenso della Presidenza, la visita pastorale alla Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR;
- h. intervenire nei casi urgenti, informandone la Presidenza;
- i. firmare i documenti ufficiali della Fraternità internazionale;

- l. esercitare, con il consenso della Presidenza ed unitamente ad un altro Consigliere di Presidenza designato dalla medesima, i diritti patrimoniali propri della Fraternità internazionale;
- m. prima di ogni Capitolo generale, far verificare la situazione finanziaria e patrimoniale della Fraternità internazionale da un contabile qualificato, non coinvolto nella gestione economica e finanziaria della Presidenza.

Art. 75

I compiti specifici dei Consiglieri internazionali sono determinati dallo Statuto internazionale.

TITOLO IV

ELEZIONE AGLI UFFICI E CESSAZIONE

ELEZIONI

Art. 76

1. Le elezioni ai vari livelli si terranno a norma del diritto della Chiesa³⁷ e delle Costituzioni. La convocazione sia fatta con anticipo di almeno un mese, indicando il luogo, il giorno e l'ora della elezione.

2. L'Assemblea elettiva, o Capitolo, sarà presieduta dal Ministro di livello immediatamente superiore o da un suo delegato, il quale conferma l'elezione.

Il Ministro o il delegato non può presiedere le elezioni nella propria Fraternità locale né le elezioni del Consiglio di altro livello, di cui sia membro.

Sia presente l'Assistente spirituale di livello immediatamente superiore o un suo delegato, come testimone della comunione con il Primo Ordine e con il TOR.

Un rappresentante della Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR presiede e conferma le elezioni della Presidenza del CIOFS.

3. Il Presidente del Capitolo e l'Assistente di livello superiore non hanno diritto di voto.

4. Il Presidente del Capitolo designa, tra i membri del Capitolo, un segretario e due scrutatori.

Art. 77

1. Nella Fraternità locale hanno voce attiva, cioè possono eleggere, e passiva, cioè possono essere eletti, i professi perpetui della Fraternità medesima. Hanno voce solo attiva i professi temporanei.

2. Negli altri livelli hanno voce attiva: i membri secolari del Consiglio uscente, i rappresentanti del livello immediatamente inferiore e della Gioventù Francescana, se sono professi. Compete agli Statuti particolari stabilire norme più concrete in applicazione della norma precedente, avendo cura di assicurare la più ampia base elettiva. Hanno voce passiva i francescani secolari professi perpetui dell'ambito corrispondente.

3. Gli Statuti nazionali e quello internazionale, ciascuno per il rispettivo ambito, possono stabilire requisiti oggettivi per poter essere eletti ai diversi uffici.

4. Per procedere validamente alla celebrazione del Capitolo elettivo, si richiede almeno la presenza di più della metà degli aventi diritto al voto. Per il livello locale, gli Statuti nazionali possono disporre diversamente.

Art. 78

1. Per le elezioni del Ministro si richiede la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, espressi in segreto. Dopo due scrutini inefficaci si procede per ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero dei voti o, se sono più di due, fra i due candidati più anziani di Professione; dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritenga eletto colui che è più anziano di Professione.

³⁷ Cfr. Can. 164 ss.

2. Per le elezioni del Vice Ministro si proceda in uguale maniera.
3. Per l'elezione dei Consiglieri, dopo un primo scrutinio senza maggioranza assoluta, è sufficiente in un secondo scrutinio la maggioranza relativa dei voti dei presenti, espressi in segreto, salvo che gli Statuti particolari chiedano una più larga maggioranza.
4. Il Segretario proclama il risultato delle elezioni; il Presidente, se tutto si è svolto regolarmente e gli eletti hanno accettato l'incarico, conferma l'elezione secondo il Rituale³⁸.

Art. 79

1. Il Ministro e il Vice Ministro possono essere eletti per due trienni consecutivi. Per la terza e ultima successiva elezione all'ufficio di Ministro e Vice Ministro sarà necessaria la maggioranza dei 2/3 dei voti dei presenti, che deve ottenersi nel primo scrutinio.
2. Il Ministro uscente non può essere eletto Vice Ministro.
3. I Consiglieri possono essere eletti per più successivi trienni. A partire dalla terza successiva elezione, sarà necessaria la maggioranza di 2/3 dei voti dei presenti, che deve ottenersi nel primo scrutinio.
4. Il Ministro generale, il Vice Ministro e i Consiglieri di Presidenza possono essere eletti per solo due sessenni consecutivi.
5. Il Consiglio di livello superiore ha il diritto-dovere di invalidare le elezioni e di indirle nuovamente in tutti i casi di inosservanza delle predette norme.

Art. 80

Gli Statuti particolari possono contenere ulteriori disposizioni applicative in materia di elezioni, purché non siano in contrasto con le Costituzioni.

UFFICI VACANTI

Art. 81

1. Quando l'ufficio di Ministro rimanga vacante per decesso, rinuncia o altro impedimento di carattere definitivo, il Vice Ministro ne assume l'ufficio fino al termine del mandato per il quale il Ministro era stato originariamente eletto.
2. Vacante l'ufficio di Vice Ministro, uno dei Consiglieri viene eletto Vice Ministro dal Consiglio della Fraternità, con validità fino al Capitolo elettivo.
3. Vacante l'ufficio di Consigliere, il Consiglio procederà alla sua sostituzione in conformità con gli Statuti propri, con validità fino al Capitolo elettivo.

UFFICI INCOMPATIBILI

Art. 82

Sono incompatibili:

- a. l'ufficio di Ministro di due livelli diversi;
- b. gli uffici di Ministro, Vice Ministro, Segretario e Tesoriere nello stesso livello.

RINUNZIA ALL'UFFICIO

Art. 83

1. La rinuncia in Capitolo del Ministro di qualsiasi livello va accettata dal Capitolo stesso.

³⁸ Cfr. *Rituale dell'OFS*, Parte II: Cap. II.

La rinuncia del Ministro, fuori del Capitolo, va presentata al Consiglio. L'accettazione della rinuncia deve essere confermata dal Ministro del livello superiore e, per il Ministro generale, dalla Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR.

2. La rinuncia agli altri uffici è presentata al Ministro e al suo Consiglio, cui compete l'accettazione della rinuncia.

RIMOZIONE

Art. 84

1. In caso di inadempimento dei propri doveri da parte del Ministro, il Consiglio interessato manifesta la sua preoccupazione in dialogo fraterno con lui. Se non ne deriva un risultato positivo, il Consiglio informa il Consiglio di livello superiore, al quale compete esaminare il caso e, se occorre, mediante voto segreto, disporre la rimozione del Ministro.

2. Per causa grave, pubblica e comprovata, il Consiglio di livello superiore, dopo un dialogo fraterno con l'interessato, può, mediante voto segreto, disporre la rimozione di un Ministro di livello inferiore.

3. La rimozione dagli altri uffici del Consiglio, quando ci sia causa grave, spetta al Consiglio a cui appartengono, disposta mediante voto segreto, dopo un dialogo fraterno con l'interessato.

4. Contro la rimozione si può interporre ricorso sospensivo presso il Consiglio di livello immediatamente superiore a quello che ha disposto la sanzione, nel termine utile di 30 giorni³⁹.

5. La rimozione del Ministro generale è di competenza della Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR.

6. Un Consiglio di livello superiore, in caso di gravi inadempienze o irregolarità da parte di un Ministro o di un Consiglio, disporrà la visita fraterna al Consiglio interessato ed eventualmente solleciterà la visita pastorale. Valuterà, con carità e prudenza, la situazione accertata e deciderà i provvedimenti più confacenti al caso, inclusa l'eventuale rimozione del Consiglio o dei Responsabili interessati.

TITOLO V

L'ASSISTENZA SPIRITUALE E PASTORALE DELL'OFS

Art. 85

1. Come parte integrante della Famiglia Francescana e chiamato a vivere il carisma di Francesco nella dimensione secolare, l'OFS ha particolari, stretti rapporti con il Primo Ordine e con il TOR⁴⁰.

2. La cura spirituale e pastorale dell'OFS, affidata dalla Chiesa al Primo Ordine Franciscano e al TOR, è dovere anzitutto dei loro Ministri generali e provinciali. Ad essi spetta "l'altius moderamen" di cui al Can. 303. "L'altius moderamen" mira a garantire la fedeltà dell'OFS al carisma francescano, la comunione con la Chiesa e l'unione con la Famiglia Francescana, valori che rappresentano per i francescani secolari un impegno di vita.

Art. 86

1. I Ministri generali e provinciali esercitano il loro ufficio riguardo all'OFS mediante:

- l'erezione delle Fraternità locali;
- la visita pastorale;
- l'assistenza spirituale alle Fraternità ai vari livelli.

Possono esercitare questo compito personalmente o tramite un delegato.

³⁹ Cfr. Can. 1736, 2.

⁴⁰ Dalla storia francescana e dalle Costituzioni del Primo Ordine Franciscano e del TOR appare in forma patente che questi ordini si riconoscono impegnati in virtù della comune origine e carisma e per volontà della Chiesa all'assistenza spirituale e pastorale dell'OFS. Cfr. *Costituzioni OFM* 60; *Id. OFM Conventuali* 116; *Id. OFM Cappuccini* 95; *Id. TOR* 157; *Regola del Terz'Ordine* del Papa Leone XIII 3, 3; *Regola* approvata da Paolo VI 26.

2. Questo servizio dei Ministri religiosi integra ma non sostituisce quello dei Consigli e dei Ministri secolari ai quali spetta la guida, il coordinamento e l'animazione delle Fraternità ai vari livelli.

Art. 87

1. Per tutto ciò che riguarda l'insieme dell'OFS "l'altius moderamen" deve essere esercitato dai Ministri generali collegialmente.

2. Spetta in particolare alla Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR:

- curare i rapporti con la Santa Sede per quanto concerne l'approvazione dei documenti legislativi o liturgici, la cui approvazione sia competenza della Santa Sede;
- visitare la Presidenza del CIOFS;
- confermare l'elezione della Presidenza del CIOFS.

3. Ciascun Ministro generale, nell'ambito del proprio Ordine, cura l'interessamento dei religiosi e la loro preparazione per il servizio all'OFS, secondo le rispettive Costituzioni e le Costituzioni dell'OFS.

Art. 88

1. I Ministri provinciali e gli altri Superiori maggiori, nell'ambito della propria giurisdizione, assicurano l'assistenza spirituale alle Fraternità locali affidate alla giurisdizione. Curano l'interessamento dei propri religiosi all'OFS e provvedono che siano deputate persone idonee e preparate al ministero dell'assistenza spirituale.

2. Spetta in particolare ai Superiori maggiori, in nome della propria giurisdizione:

- a. erigere canonicamente nuove Fraternità locali, assicurando ad esse l'assistenza spirituale;
- b. animare spiritualmente e visitare le Fraternità locali assistite dalla propria giurisdizione;
- c. tenersi informati sull'assistenza spirituale prestata all'OFS.

3. I Superiori maggiori sono responsabili per l'assistenza spirituale delle Fraternità locali che hanno erette.

4. I Superiori maggiori con giurisdizione in uno stesso territorio, concordano il modo più adeguato di assicurare l'assistenza spirituale alle Fraternità locali che, per cause superiori, ne fossero rimaste sprovviste.

5. I Superiori maggiori con giurisdizione in uno stesso territorio, concordano il modo più adeguato di svolgere collegialmente il loro ufficio alle Fraternità regionali e nazionali dell'OFS.

Art. 89

1. In virtù della reciprocità vitale tra religiosi e secolari della Famiglia Francescana e delle responsabilità dei Superiori maggiori, alle Fraternità dell'OFS a tutti i livelli deve essere assicurata l'assistenza spirituale come elemento fondamentale di comunione.

2. L'Assistente spirituale è la persona designata dal Superiore maggiore competente per lo svolgimento di questo servizio verso una Fraternità determinata dell'OFS.

3. Per essere testimone della spiritualità francescana e dell'affetto fraterno dei religiosi verso i francescani secolari e vincolo di comunione tra il suo Ordine e l'OFS, l'Assistente spirituale sia un religioso francescano, appartenente al Primo Ordine o al TOR.

4. Quando non è possibile dare alla Fraternità un tale Assistente spirituale, il Superiore maggiore competente può affidare il servizio dell'assistenza spirituale a:

- a. religiosi o religiose appartenenti ad altri Istituti francescani;
- b. chierici diocesani o altre persone, specificamente preparate per questo servizio, appartenenti all'OFS;
- c. altri chierici diocesani o religiosi non francescani.

5. L'autorizzazione previa del Superiore o dell'Ordinario del luogo, qualora necessaria, non toglie la responsabilità del Superiore maggiore francescano per la qualità del servizio pastorale e dell'assistenza spirituale.

Art. 90

- 1.** È compito precipuo dell'Assistente comunicare la spiritualità francescana e cooperare alla formazione iniziale e permanente dei fratelli.
- 2.** L'Assistente spirituale è membro di diritto, con voto, del Consiglio della Fraternità a cui presta l'assistenza e collabora con esso in tutte le attività. Non esercita il diritto di voto nelle questioni economiche.
- 3.** In particolare:
 - a. gli Assistenti generali prestano il loro servizio alla Presidenza del CIOFS, formano una Conferenza e curano collegialmente l'assistenza spirituale all'OFS nel suo insieme;
 - b. gli Assistenti nazionali prestano il loro servizio al Consiglio nazionale e curano l'assistenza spirituale all'OFS in tutto il territorio della Fraternità nazionale e il coordinamento, a livello nazionale, degli Assistenti regionali. Se sono più di uno, formano una Conferenza e rendono il servizio collegialmente;
 - c. gli Assistenti regionali prestano il loro servizio al Consiglio regionale e curano l'assistenza spirituale alla Fraternità regionale. Se sono più di uno, formano una Conferenza e rendono il servizio collegialmente;
 - d. gli Assistenti locali prestano il loro servizio alla Fraternità locale e al suo Consiglio.

Art. 91

- 1.** Il Consiglio di Fraternità ad ogni livello chiede Assistenti idonei e preparati ai competenti Superiori del Primo Ordine e del TOR.
- 2.** In particolare:
 - a. la Presidenza del CIOFS chiede l'Assistente generale al rispettivo Ministro generale;
 - b. il Consiglio nazionale chiede l'Assistente nazionale al Superiore maggiore, indicato collegialmente dai Superiori maggiori con giurisdizione nel territorio della Fraternità nazionale;
 - c. il Consiglio regionale chiede l'Assistente al Superiore maggiore, indicato collegialmente dai Superiori maggiori con giurisdizione nel territorio della Fraternità regionale;
 - d. il Consiglio locale chiede l'Assistente al Superiore maggiore della giurisdizione che ha la responsabilità per l'assistenza.
- 3.** Il Superiore maggiore competente, sentito il Consiglio della Fraternità interessata, nomina l'Assistente a norma delle presenti Costituzioni e dello *Statuto per l'assistenza spirituale e pastorale all'Ordine Francescano Secolare*.

TITOLO VI

LA VISITA FRATERNA E LA VISITA PASTORALE

Art. 92

Reg. 26

- 1.** Scopo della visita, sia fraterna che pastorale, è quello di ravvivare lo spirito evangelico francescano, assicurare la fedeltà al carisma e alla Regola, offrire aiuto alla vita di fraternità, rinsaldare il vincolo dell'unità dell'Ordine e promuovere il suo più efficace inserimento nella Famiglia Francescana e nella Chiesa.
- 2.** Le richieste della visita, sia fraterna che pastorale, vengono fatte, con il consenso del rispettivo Consiglio:
 - a. dal Ministro della Fraternità locale e regionale, almeno ogni tre anni, al Consiglio del livello immediatamente superiore e alla rispettiva Conferenza degli Assistenti spirituali;
 - b. dal Ministro nazionale, almeno ogni sei anni, alla Presidenza del CIOFS e alla Conferenza degli Assistenti generali;
 - c. dal Ministro generale, almeno ogni sei anni, alla Conferenza dei Ministri generali.

3. Per cause urgenti e gravi, ovvero in caso di inadempimento del Ministro e del Consiglio a farne richiesta, la visita fraterna e pastorale possono essere effettuate per iniziativa del Consiglio e della Conferenza degli Assistenti spirituali, rispettivamente competenti.

Art. 93

1. Nelle visite alle Fraternità locali e ai Consigli ai vari livelli il Visitatore verificherà la vitalità evangelica e apostolica, l'osservanza della Regola e delle Costituzioni, l'inserimento delle Fraternità nell'Ordine e nella Chiesa.

2. Nelle visite alle Fraternità locali e ai Consigli dei vari livelli, il Visitatore comunicherà tempestivamente al Consiglio interessato l'oggetto e il programma della visita. Prenderà visione dei registri e degli atti, compresi quelli relativi alle precedenti visite, all'elezione del Consiglio e all'amministrazione dei beni.

Stenderà una relazione della visita effettuata, annotandola agli atti nell'apposito registro della Fraternità visitata, e la porterà a conoscenza del Consiglio del livello che ha effettuato la visita.

3. Nella visita alla Fraternità locale, il Visitatore s'incontrerà con l'intera Fraternità e con i gruppi e sezioni in cui essa si articola. Darà particolare attenzione ai fratelli in formazione e a quei fratelli che dovessero richiedere un incontro personale. Procederà, ove occorra, alla correzione fraterna delle manchevolezze che dovesse riscontrare.

4. I due Visitatori, secolare e religioso, possono, se ciò giova al servizio della Fraternità, effettuare simultaneamente la visita, concordandone previamente il programma nel modo più consono alla missione di ciascuno di loro.

5. La visita fraterna e pastorale, effettuata dal livello immediatamente superiore, non impedisce che la Fraternità visitata mantenga il diritto a ricorrere al Consiglio o alla Conferenza degli Assistenti spirituali di livello più elevato.

LA VISITA FRATERNA

Art. 94

1. La visita fraterna è un momento di comunione, espressione del servizio e dell'interessamento concreto dei Responsabili secolari ai vari livelli perché la Fraternità cresca e sia fedele alla sua vocazione⁴¹.

2. Tra le diverse iniziative per raggiungere lo scopo della visita, il Visitatore dedicherà particolare attenzione:

- alla validità della formazione, iniziale e permanente;
- ai rapporti intrattenuti con altre Fraternità ai vari livelli, con i giovani francescani e con tutta la Famiglia Francescana;
- all'osservanza delle direttive e degli orientamenti del CIOFS e degli altri Consigli;
- alla presenza nella Chiesa particolare.

3. Il Visitatore prenderà visione del rendiconto della precedente verifica sulla gestione finanziaria e patrimoniale del Consiglio, verificherà il registro della cassa ed ogni documento attinente alla situazione patrimoniale della Fraternità e l'eventuale condizione di persona giuridica nell'ordinamento civile, ivi compresi gli aspetti fiscali. Nell'assenza della verifica dovuta sulla gestione finanziaria e patrimoniale del Consiglio, il Visitatore potrà, a spese della Fraternità visitata, commissionare tale verifica a persona esperta che non sia membro del Consiglio interessato. Ove lo ritenga opportuno, per questi aspetti il Visitatore potrà farsi assistere da persona competente.

4. Il Visitatore verificherà gli atti della elezione del Consiglio, vaglierà la qualità del servizio offerto alla Fraternità dal Ministro e dagli altri Responsabili e studierà con loro la soluzione di eventuali problemi.

Qualora dovesse riscontrare che, per qualsiasi motivo, il loro servizio non è svolto in modo adeguato alle esigenze della Fraternità, il Visitatore promuoverà le opportune iniziative, tenuto conto, in particolari circostanze, di quanto disposto sulla rinuncia e rimozione dagli uffici⁴².

⁴¹ Cfr. *Costituzioni* 51, 1c; 63, 2g e 67, 2g.

⁴² Cfr. *Costituzioni* 83 e 84.

5. Il Visitatore non può effettuare la visita alla propria Fraternità locale né al Consiglio di altro livello di cui sia membro.

LA VISITA PASTORALE

Art. 95

1. La visita pastorale è un momento privilegiato di comunione con il Primo Ordine e il TOR. Essa è effettuata anche in nome della Chiesa⁴³ e serve a garantire e promuovere l'osservanza della Regola e delle Costituzioni e la fedeltà al carisma francescano. Si svolgerà nel rispetto della organizzazione e del diritto proprio dell'OFS.

2. Il Visitatore, verificata l'erezione canonica della Fraternità, si interesserà dei rapporti tra la Fraternità e il suo Assistente spirituale e la Chiesa particolare e incontrerà i pastori (Vescovo, parroco), quando ciò sia opportuno per favorire la comunione e il servizio all'edificazione della Chiesa.

3. Promuoverà la collaborazione e il senso di corresponsabilità tra i Responsabili secolari e gli Assistenti spirituali. Dovrà verificare la qualità dell'assistenza spirituale che si dà alla Fraternità visitata, incoraggiare gli Assistenti spirituali nel loro servizio e promuovere la loro permanente formazione spirituale e pastorale.

4. Dedicherà particolare attenzione ai programmi, metodi ed esperienze formative, alla vita liturgica e di preghiera e alle attività apostoliche della Fraternità.

TITOLO VII

LA GIOVENTÙ FRANCESCANA

Art. 96

1. L'OFS, in forza della sua stessa vocazione, deve essere pronto a partecipare la sua esperienza di vita evangelica ai giovani che si sentono attirati da san Francesco d'Assisi e a cercare i mezzi di presentarla loro adeguatamente.

2. La Gioventù Francescana (Gi.Fra.), come è intesa da queste Costituzioni e per la quale l'OFS si considera particolarmente responsabile, è formata da quei giovani che si sentono chiamati dallo Spirito Santo a fare in fraternità l'esperienza della vita cristiana, alla luce del messaggio di san Francesco d'Assisi, approfondendo la propria vocazione nell'ambito dell'Ordine Francescano Secolare.

3. I membri della Gi.Fra. considerano la Regola dell'OFS come documento di ispirazione per la crescita della propria vocazione cristiana e francescana, sia singolarmente che in gruppo. Dopo un congruo periodo di formazione, almeno di un anno, confermano questa opzione con un impegno personale dinanzi a Dio e in presenza dei fratelli.

4. I membri della Gi.Fra. che desiderano appartenere all'OFS si attengano a quanto previsto nella Regola, nelle Costituzioni e nel Rituale dell'OFS.

5. La Gi.Fra. ha una specifica organizzazione e metodi di formazione e pedagogici adeguati ai bisogni del mondo giovanile, secondo le realtà esistenti nei diversi Paesi. Lo Statuto nazionale della Gi.Fra. deve essere approvato dal rispettivo Consiglio nazionale dell'OFS o, nella sua mancanza, dalla Presidenza del CIOFS.

6. La Gi.Fra., come componente della Famiglia Francescana, richiede ai Responsabili secolari e ai Superiori religiosi competenti, rispettivamente, animazione fraterna e assistenza spirituale.

⁴³ Cfr. Can. 305, 1.

Art. 97

- 1.** Le Fraternità dell'OFS per mezzo di iniziative e dinamiche appropriate promuovano la vocazione giovanile francescana. Curino la vitalità e l'espansione delle Fraternità della Gi.Fra. e accompagnino i giovani nel loro cammino di crescita umana e spirituale con proposte di attività e contenuti tematici.
- 2.** Le Fraternità dell'OFS s'impegnino a dare alle Fraternità della Gi.Fra. un animatore fraterno, che insieme con l'Assistente spirituale e il Consiglio della Gi.Fra. assicuri una formazione francescana secolare adeguata.
- 3.** Per promuovere una stretta comunione con l'OFS, tutti i Responsabili della Gi.Fra. al livello internazionale, e almeno due membri del Consiglio nazionale Gi.Fra. siano giovani francescani secolari professi.
- 4.** Un rappresentante della Gi.Fra., designato dal suo Consiglio, fa parte del corrispondente Consiglio dell'OFS; un rappresentante dell'OFS, designato dal proprio Consiglio, fa parte del Consiglio Gi.Fra. di pari livello. Il rappresentante della Gi.Fra. ha voto nel Consiglio dell'OFS solo se è francescano secolare professore.
- 5.** I rappresentanti della Gi.Fra. nel Consiglio internazionale dell'OFS vengono eletti a norma dello Statuto internazionale che ne determina anche il numero, le Fraternità da rappresentare e le competenze.

TITOLO VIII

IN COMUNIONE CON LA FAMIGLIA FRANCESCANA E CON LA CHIESA

Art. 98

Reg. 1

- 1.** I francescani secolari cerchino di vivere in "*comunione vitale reciproca*" con tutti i membri della Famiglia Francescana. Siano pronti a promuovere iniziative comuni, o a parteciparvi, con i religiosi e le religiose del Primo, Secondo e Terz'Ordine, con gli Istituti Secolari e con altri gruppi ecclesiali laici che riconoscono Francesco come modello ed ispiratore, per collaborare a diffondere il Vangelo, rimuovere le cause dell'emarginazione e servire la causa della pace.
- 2.** Devono coltivare particolarmente affetto, che si traduca in iniziative concrete di fraterna comunione, verso le sorelle di vita contemplativa che, come santa Chiara di Assisi, rendono testimonianza nella Chiesa e nel mondo e dalla cui mediazione attendono abbondanza di grazie per la Fraternità e per le opere d'apostolato.

Art. 99

Reg. 6

- 1.** Come parte viva del Popolo di Dio e ispirandosi al Serafico Padre, i secolari francescani, "*uniti in piena comunione con il Papa e con i Vescovi*", cerchino di conoscere e approfondire la dottrina proposta dal Magistero della Chiesa attraverso i suoi documenti più significativi e siano attenti alla presenza dello Spirito Santo che vivifica la fede e la carità del Popolo di Dio⁴⁴. Collaborino alle iniziative promosse dalla Santa Sede, in modo particolare in quei campi in cui sono chiamati a lavorare in forza della vocazione francescana secolare.
- 2.** L'OFS, come associazione pubblica internazionale, è legato con un vincolo particolare al Romano Pontefice da cui ha avuto l'approvazione della Regola e la conferma della sua missione nella Chiesa e nel mondo.

Art. 100

- 1.** La vocazione a "ricostruire" la Chiesa deve spingere i fratelli ad amare e vivere sinceramente la comunione con la Chiesa particolare, in cui svolgono la propria vocazione e realizzano il loro impegno apostolico, consapevoli che nella diocesi è operante la Chiesa di Cristo⁴⁵.

⁴⁴ *Lumen Gentium* 12.

⁴⁵ *Christus Dominus* 11; Can. 369; Cfr. 2 Cel. 10; Fonti Francescane 593; 1 Cel. 18; Fonti Francescane 350.

2. I francescani secolari adempiano con dedizione i doveri a cui sono tenuti nei confronti della Chiesa particolare; prestino aiuto alle attività di apostolato e alle attività sociali esistenti nella diocesi⁴⁶. In spirito di servizio si rendano presenti come Fraternità OFS nella vita della diocesi, pronti a collaborare con altri gruppi ecclesiali e a partecipare ai Consigli pastorali.

3. La fedeltà al proprio carisma, francescano e secolare, e la testimonianza di sincera e aperta fratellanza sono il loro principale servizio alla Chiesa, che è comunità d'amore. Siano in essa riconosciuti per il loro "essere" dal quale scaturisce la loro missione.

Art. 101

1. I francescani secolari collaborino con i Vescovi e ne seguano gli indirizzi in quanto moderatori del ministero della Parola e della Liturgia e coordinatori delle diverse forme di apostolato nella Chiesa particolare⁴⁷.

2. Le Fraternità sono soggette alla vigilanza dell'Ordinario in quanto esercitano la loro azione nelle Chiese particolari⁴⁸.

Art. 102

1. Le Fraternità erette in una Chiesa parrocchiale cerchino di cooperare nell'animazione della comunità parrocchiale, della liturgia e delle relazioni fraterne; si integrino nella pastorale d'insieme con preferenza per le attività più congeniali alla tradizione e alla spiritualità francescana secolare.

2. Nelle parrocchie affidate a religiosi francescani le Fraternità costituiscono, in esercizio di feconda reciprocità vitale, la mediazione e la testimonianza secolare del carisma francescano nella comunità parrocchiale. Quindi, uniti ai religiosi, curano la diffusione del messaggio evangelico e dello stile di vita francescano.

Art. 103

1. Rimanendo fedeli alla propria identità, le Fraternità avranno cura di valorizzare ogni occasione di preghiera, di formazione e di collaborazione operativa con altri gruppi ecclesiali. Accolgano volentieri coloro che, senza appartenere all'OFS, vogliono condividerne esperienze e attività.

2. Le Fraternità promuovano, dove possibile, relazioni fraterne con associazioni non cattoliche, che traggono ispirazione da Francesco.

⁴⁶ Cfr. Can. 311.

⁴⁷ Cfr. Can. 394; 756; 775 ss.

⁴⁸ Cfr. Can. 305 e 392.